

Lavoro in autotrasporto: vigilanza e sanzioni

Pierluigi Rausei – Adapt professional fellow (*)

Fino al 1° ottobre 2008, a norma dell'art. 2 del D.M. 12 luglio 1995 (1) (ora abrogato), i controlli su strada e i controlli nei locali delle imprese di trasporto erano coordinati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro.

In particolare, i controlli su strada dei veicoli circolanti in Italia, erano effettuati dalla Polizia stradale e organizzati con modalità idonee a consentire una capillare azione di controllo al fine di evitare le princi-

pali forme di elusione (art. 4, D.M. 12 luglio 1995). I controlli nei locali delle imprese (2) che effettuano l'autotrasporto, invece, erano a cura degli ispettori del lavoro in forza presso le Direzioni territoriali del lavoro, secondo la specifica competenza territoriale (3) e avevano precipuo riguardo alle esigenze di tutela psicofisica dei lavoratori (art. 6, D.M. 12 luglio 1995) (4).

(*) L'Autore è anche dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero personale dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.

(1) Si tratta del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262, serie generale, del 9 novembre 1995.

(2) Sul riferimento normativo ai «locali» si veda Trib. Trento, 11 aprile 2006, n. 48, secondo cui: «allorquando il D.M. 12 luglio 1995 dispone che i controlli coordinati dal Ministero del lavoro sono effettuati nei locali delle imprese nei confronti dei datori di lavoro si riferisce esclusivamente alla sfera spaziale entro cui il potere di verifica attribuito a detto Ministero deve essere esercitato e agli immediati destinatari di tale attività autoritativa, ma non esclude dall'oggetto dei controlli del Ministero del lavoro gli elementi che gli organi di polizia stradale sono tenuti a verificare e, conseguentemente, non introduce alcuna delimitazione delle norme dei Regolamenti Cee 3820 e 3821 del 1985, la cui osservanza il Ministero del lavoro è chiamato a controllare e, quindi, degli illeciti che esso è tenuto ad accertare e delle sanzioni che è competente ad irrogare anche con riguardo ai lavoratori conducenti».

(3) Seppure pronunciate con riferimento all'attività dell'omologo organismo operante nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, a conferma di quanto detto nel testo sui poteri di vigilanza dei servizi ispettivi del lavoro valgono le due sentenze della Suprema Corte che qui si riportano in massima: Cass. Civ., Sez. Lav., 22 novembre 2003, n. 17779 («All'interno delle province autonome, è l'Ispettorato provinciale del lavoro e non il Commissario del Governo l'organo competente non solo ad effettuare i controlli nei locali delle imprese di trasporto di cui all'art. 6 del D.M. 12 luglio 1995, ma anche ad emettere gli eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti dei datori di lavoro per le violazioni dei regolamenti comunitari nn. 3820 e 3821 del 1985 in materia di apparecchi di controllo per il trasporto su strada (cronotachigrafi). In materia di sanzioni ammini-

strative, qualora sia competente all'emissione della ordinanza ingiunzione l'Ispettorato del lavoro della provincia di Bolzano, non si applicano i termini di durata del procedimento previsti dagli artt. 203 e 204 del codice della strada per i procedimenti di competenza del prefetto, ma si applica la norma generale contenuta nell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, che non prevede alcun termine per l'emissione del provvedimento sanzionatorio, - salvo il termine di prescrizione quinquennale previsto dal successivo art. 24») e Cass. Civ., Sez. Lav., 11 settembre 2003, n. 13364 («In relazione alle violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, di cui ai regolamenti comunitari n. 3820 e 3821 del 1985, la competenza ad eseguire i controlli previsti dal decreto ministeriale 12 luglio 1995 sulle imprese di trasporto ricadenti nella provincia autonoma di Bolzano, nonché ad emettere le conseguenti ordinanze ingiuntive per le relative sanzioni previste dagli artt. 174 e 179 cod. strada, spetta all'ispettorato del lavoro di quella provincia (alla quale sono devolute le particolari funzioni rientranti nella competenza degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), atteso che l'art. 194 cod. strada, richiamato dal citato art. 179 dello stesso codice, fa salva l'applicabilità delle disposizioni generali contenute nelle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981 n. 689, fra le quali è compreso l'art. 17 di tale legge che prevede che nelle materie di competenza delle regioni (e quindi anche delle province autonome ad esse parificate) il rapporto è presentato all'ufficio regionale (o provinciale) competente; ne consegue, altresì, che non trova applicazione, nei confronti del predetto ispettorato, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 204 cod. strada per la pronuncia sul ricorso eventualmente presentato dal trasgressore»).

(4) La competenza dei servizi ispettivi delle Direzioni territoriali del lavoro, peraltro, attiene ad accertamenti orientati con particolare riguardo alle esigenze di tutela psicofisica dei lavoratori che interessano, quindi, la verifica in materia di: periodi di guida giornalieri, interruzioni di lavoro e periodi di riposo giornalieri, periodi di riposo settimanali e periodi di guida tra detti periodi di riposo, limitazione bisettimanale dei periodi di

Inserto

Dal 2 ottobre 2008, con l'entrata in vigore del D.lgs. 4 agosto 2008, n. 144, lo schema di ripartizione degli obblighi di vigilanza è stato confermato, con talune importanti precisazioni.

Anzitutto ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. b*), del d.lgs. n. 144/2008, le funzioni di coordinamento per la definizione degli obiettivi dell'attività nazionale di controllo sono attribuite al solo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le attività di controllo su strada e le attività di controllo presso i locali delle imprese, da chiunque svolte, sono pianificate e coordinate rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 2, comma 3)(5).

I controlli, sia su strada che nei locali delle imprese, di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (Cee) n. 3821/1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e del Regolamento (Ce) n. 561/2006, sono effettuati, ogni anno, almeno sul 3% dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei Regolamenti (Ce) n. 561/2006 e (Cee) n. 3821/85 (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 144/2008)(6).

Con riferimento al numero totale dei controlli, almeno il 30% del totale dei giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 50% nei locali delle imprese (art. 3, comma 2).

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve comunicare all'Ufficio di coordinamento, entro il mese di gennaio di ogni

anno, i dati relativi al numero complessivo dei giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di riferimento (7).

Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono rilevate le informazioni relative al tipo di attività di trasporto, se trattasi di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, anche con riguardo alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa ed al tipo di tachigrafo, se analogico o digitale (art. 7, comma 2).

Per effetto dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 144/2008 le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.

Con lo scopo di agevolare le operazioni di controllo, è stabilito un modello di "lista di controllo" (8), da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero del lavoro (art. 7, comma 4): a tale disposizione è stata data attuazione dapprima con decreto dirigenziale 4 dicembre 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2008), successivamente annullato e sostituito dal decreto dirigenziale 14 settembre 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2009) (9). L'articolo unico del D.D. 14 settembre 2009, peraltro, stabilisce al comma 2, che «*nel corso delle operazioni di controllo su strada (...) gli organi di controllo si attengono alla lista*», tuttavia, opportunamente chiarisce al successivo com-

guida, compensazione per la riduzione dei periodi di riposo giornalieri o settimanali, uso dei fogli di registrazione e/o organizzazione dei periodi di lavoro dei conducenti, regolarità dei fogli di registrazione, corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo, verifica del registro e dell'orario di servizio (artt. 4 e 6, D.M. 12 luglio 1995).

(5) Nell'ultimo quadrimestre del 2009 e nel primo trimestre 2010 i Ministeri competenti (Interno, Infrastrutture e Trasporti, Lavoro e politiche sociali) hanno posto in essere un progetto sperimentale di vigilanza congiunta, con gruppi di intervento misti, su strada realizzando una efficace sinergia e con un graduale aumento del numero dei controlli. Sul punto si veda la nota del Ministero del Lavoro n. 5977 del 30 marzo 2010.

(6) Tale percentuale era originariamente del 2% per l'anno 2009 ed è stata portata al 3%, a far data dal 1° gennaio 2010, la percentuale minima di controlli da effettuare potrebbe essere aumentata al 4% in base alle indicazioni della Commissione europea (art. 3, comma 1, D.lgs. n. 144/2008).

(7) Con la Decisione n. 2009/810/Ce del 22 settembre 2008 la Commissione Europea, tenendo conto degli sviluppi della normativa comunitaria in materia di tempi di guida e riposo e orario di lavoro nell'autotrasporto, ha adottato il formulario tipo per le relazioni di cui all'art. 17 del Reg. Ce n. 561/2006 e dell'art. 13 della Direttiva n. 2002/15/Ce, dando specifico e fondamentale rilievo proprio ai risultati e alla programmazione dei controlli di cui all'art. 2 della Direttiva n. 2006/22/Ce. Su questo il puntuale richiamo della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro con nota n. 19624 del 16 dicembre 2009.

(8) Con nota del 2 marzo 2009, n. 2946 il Ministero del Lavoro ebbe a trasmettere ai propri uffici territoriali l'apposita modulistica, da compilare per ciascuna azienda ispezionata, a

conclusione degli accertamenti effettuati dal personale ispettivo nel settore dell'autotrasporto, fornendo, al contempo, precise indicazioni in ordine alla compilazione della stessa, al fine di dare conto della effettiva natura dei controlli ispettivi esperiti, ma anche della consistenza complessiva dell'azienda di autotrasporto ispezionata, dando peculiare rilievo alle ipotesi di illecito rilevate e sanzionate. Con riguardo alle dimensioni aziendali il Ministero precisa che per piccola impresa deve intendersi quella che occupa fino a 49 dipendenti e per media impresa quella che occupa da 50 a 249 dipendenti, mentre da 250 in su si parlerà di grande impresa. Con riferimento alle dimensioni della flotta a disposizione dell'azienda ispezionata, il calcolo deve essere compiuto in base ai mesi di effettiva disponibilità dei singoli mezzi, sia a titolo di proprietà che di noleggio, *leasing* o altro. Infine, con riferimento al numero dei conducenti e dei giorni lavorativi verificati in ispezione, il Ministero ha chiarito che il totale dei dati riportati nei campi «trasporto di persone» e «trasporto di merci» deve corrispondere a quello dei campi «trasporto per conto proprio» e «trasporto per conto terzi».

(9) La lista di controllo è divisa in sette sezioni, contraddistinte da lettere (dalla A alla G, la sezione F risulta suddivisa in tre parti). Le singole sezioni sono così articolate: A) Data e luogo del controllo; B) Dati del veicolo e del carico (tipologia, luogo di carico e scarico); C) Tipologia del cronotachigrafo; D) Dati del conducente ed elenco sul tipo di controllo svolto sulla sua documentazione personale (patente, CQC, registrazione del cronotachigrafo, documento sul rapporto di lavoro, attestato del conducente); E) Elenco di 13 verifiche sull'attività di guida, legate soprattutto ai dati del cronotachigrafo; F) Elenco dei documenti sul trasporto (licenza conto proprio, autorizzazione conto terzi, cabotaggio, licenza comunitaria, autorizzazione e

ma 3 che «gli accertamenti indicati nella lista di controllo non sono da intendersi come esaustivi e l'attività di controllo può riguardare ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le vigenti norme».

Ai sensi dell'art. 7, commi 5-7, del d.lgs. n. 144/2008 i controlli nei locali delle imprese si effettuano anche quando sono state accertate su strada gravi infrazioni al Regolamento (Ce) n. 561/2006 o al Regolamento (Cee) n. 3821/1985. L'Ufficio di coordinamento sulla base delle informazioni ricevute dal Ministero dell'interno, tenendo conto delle informazioni fornite dagli organismi di collegamento designati degli altri Stati membri, comunica al Ministero del lavoro l'elenco delle imprese italiane da controllare (10).

Resta allora confermata la distinzione di ruolo fra ispettori del lavoro (11) e polizia stradale, con riguardo all'indagine su strada e a quella in azienda, seppure con una speciale evidenziazione di dettagli operativi, anche con riferimento al numero di giornate lavorative da sottoporre a controllo.

Analogha distinzione di ruoli ispettivi, peraltro, era già disposta, con riguardo specifico ai dischi cronotachigrafi, l'art. 7, comma 2, della legge 13 novembre 1978, n. 727 («I fogli di registrazione che il datore di lavoro è tenuto a conservare (...) sono altresì soggetti al controllo dell'Ispettorato del lavoro»). Così, più di recente, anche l'art. 1 del D.M. 31 marzo 2006, il quale espressamente stabilisce che «le imprese di trasporto sono tenute a custodire i dischi tachigrafici

per il periodo previsto dalla vigente normativa al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli».

Nello stesso senso si muove, ad ulteriore conferma, l'attuale art. 174, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992, nel testo sostituito dalla legge n. 120/2010, laddove prevede che «I registri di servizio (...), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche (...) agli ispettori della direzione territoriale del lavoro» (12).

In attuazione delle previsioni contenute nel d.lgs. n. 144/2008, il Ministero del Lavoro informa annualmente le Direzioni territoriali del lavoro riguardo al numero complessivo dei controlli da garantire a livello nazionale, secondo quanto comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione al numero complessivo delle giornate lavorate, tenendo conto di 200 giornate lavorative per ciascun conducente, ripartendo per ciascuna provincia il numero dei controlli da effettuare, in considerazione del numero dei veicoli rientranti nel campo di applicazione della normativa. Detto parametro di vigilanza obbligatoria, peraltro, si fonda sulle previsioni della Direttiva comunitaria 2006/22/Cee così come recepita appunto dal d.lgs. n. 144/2008, che stabilisce l'obbligo minimo di controllo per il 2% dei giorni lavorati, con un 50% dei controlli da effettuare nei locali delle imprese a cura delle Direzioni territoriali del lavoro, successivamente la percentuale minima dei controlli è salita al 3% (13).

libretto di viaggio CEMT, autorizzazione bilaterale); F1) elenco della documentazione di trasporto esibita (scheda di trasporto, copia del contratto scritto, CMR, regime TIR, eventuale altra documentazione); F2) Elenco delle violazioni contestate; G) Dati dell'autorità di controllo.

(10) Ai sensi dell'art. 11, comma 1, è prevista l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, da adottarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 144/2008, con cui devono essere definiti criteri e modalità del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai Regolamenti (Ce) n. 561/2006 e (Cee) n. 3821/1985. Sulla scorta di tale decreto, l'Ufficio di coordinamento provvederà ad attribuire alle imprese un indicatore della classe di rischio, conseguentemente quelle con classe di rischio elevato verranno assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti (art. 11, comma 3).

(11) Qualche commentatore ha stigmatizzato come alcuni Giudici di pace – evidentemente errando nella applicazione di un quadro regolatorio chiaro e palese – hanno disconosciuto la competenza istituzionale degli ispettori del lavoro a svolgere accertamenti in materia di tempi di guida e riposo dei lavoratori dell'autotrasporto, solo perché non espressamente nominati nell'art. 12 del Codice della Strada (norma che, tuttavia, è dedicata ai servizi di polizia stradale e non agli accertamenti sulle disposizioni che attengono prevalentemente alla disciplina dei rapporti di lavoro dei conducenti dei veicoli). Si veda Davide Papa, «L'attività di vigilanza nel settore dell'autotrasporto», in *Guida lav.*, 2014, 49, che cita: Giudice di pace di Pisa n. 931/2011; Giudice di pace di Pescara sentenze nn. 1301-1306/2011; Giudice di pace di Perugia sentenza n. 2153/2011;

Giudice di pace di Spoleto n. 337/2011.

(12) La documentazione che il personale di vigilanza richiederà all'impresa di autotrasporto consisterà generalmente in: dischi cronotachigrafi analogici - in originale - per un periodo fino ad un anno dalla loro utilizzazione, per automezzi che ancora usano tale sistema di registrazione; copia dei files di "tipo C" per il periodo preso in esame (fino ad un massimo di 13 per ciascun autista); copia dei files di "tipo M" per il periodo preso in esame (fino ad un massimo di 4 per ogni automezzo); stampa delle attività giornaliere del conducente in possesso della carta tachigrafica digitale; registro dei beni ammortizzabili; modulo di controllo delle assenze dei conducenti di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 144/2008; idonea documentazione attestante l'avvenuto collaudo e controllo del sistema di registrazione rilasciato da officina autorizzata; copia dell'ultimo verbale ispettivo rilasciato dagli organi di vigilanza; copia della documentazione di lavoro relativa allo status occupazionale, retributivo, previdenziale e assicurativo del personale oggetto della verifica (dichiarazioni di assunzione, libro unico del lavoro, contratti di lavoro; denunce mensili sulle contribuzioni previdenziali e annuali sui premi assicurativi con i relativi versamenti). Si procederà poi ad acquisire le informazioni sul tipo di attività di trasporto (nazionale o internazionale, passeggeri o merci, conto proprio o conto terzi) e sulle dimensioni della flotta dei veicoli dell'impresa suddivisa secondo il tipo di cronotachigrafo (analogico o digitale).

(13) Successivamente alla prima Nota n. 1903 del 10 febbraio 2009, con Nota n. 6107 del 27 aprile 2009 il Ministero del Lavoro richiamava le Direzioni territoriali del lavoro ad un incremento sostanziale delle verifiche nel settore autotrasporto, su tutto il territorio nazionale, segnalando come l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 144/2008 imponga un progressivo incremento della percentuale minima dei controlli da effettuare

Inserto

Il verbale e i tempi della notifica

Per quanto attiene al sistema normativo che governa gli illeciti amministrativi e le sanzioni va tenuto presente che la vigilanza in materia di tempi di guida e condizioni di lavoro dei lavoratori dell'autotrasporto è governata dalle disposizioni del Titolo VI, Capo I, Sezione I, del Codice della Strada, mentre trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 soltanto fatte salve «*le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo*» (così l'art. 194 CdS).

La legge n. 120/2010, nel modificare l'*incipit* del primo comma dell'art. 200 (rubricato «*Contestazione e verbalizzazione delle violazioni*») ha sancito che le infrazioni al codice della strada di cui qui si tratta devono essere, quando è possibile, immediatamente contestate.

Il successivo comma 2 del medesimo art. 200, come integralmente sostituito dall'art. 35 della legge n. 120/2010, stabilisce le modalità di redazione e i contenuti del verbale di contestazione, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, ma deve contenere la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione, oltre alle dichiarazioni che gli interessati chiedano di inserirvi. Non esiste un modello di verbale formalmente vincolante, posto che il rinvio al regolamento è relativo esclusivamente ai contenuti della verbalizzazione e non ai requisiti di forma (14).

Per i casi in cui la violazione non può essere immediatamente contestata, il comma 1 dell'art. 201 (rubricato «*Notificazione delle violazioni*»), come modificato dall'art. 36 della legge n. 120/2010, stabilisce che il verbale, «*con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata*» (15), deve essere notificato «*entro novanta gior-*

ni» dall'accertamento. Qui sta una delle novità più rilevanti introdotte dalla legge n. 120/2010, giacché fino al 12 agosto 2010 il termine per la notifica dei verbali di contestazione delle violazioni era di 150 giorni e non già 90 giorni dall'accertamento (16): il superamento del nuovo termine comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria per il soggetto che ha ricevuto la notificazione tardiva (ai sensi dell'art. 201, comma 5, CdS) (17).

Destinatario della notificazione dell'illecito amministrativo è l'effettivo trasgressore ovvero, quando non sia identificato, trattandosi di violazione commessa dal conducente di un veicolo, ad uno dei soggetti individuati quali responsabili in solido dall'art. 196 CdS, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.

Nei casi in cui la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei responsabili in solido entro cento giorni dall'accertamento della violazione (ai sensi dell'art. 201, comma 1, CdS).

Come annotato dal Ministero dell'Interno nella Circolare n. 11310 del 12 agosto 2010 (par. 32) i «*nuovi e diversi termini si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della legge*» di riforma del Codice della strada, vale a dire dal 13 agosto 2010, «*per gli illeciti accertati in precedenza, invece, continuerà ad applicarsi il termine di 150 giorni*» (18).

Il sistema sanzionatorio

L'apparato sanzionatorio in materia di autotrasporto trova la sua specifica matrice nel d.lgs. n. 285/1992 (19). Nel rinviare a quanto detto in precedenza nell'analisi dei singoli profili normativi, si riassumono di seguito le principali fonti normative sanzionatorie contenute nel Codice della strada.

che nel 2009, come detto, è pari al 2% dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti (a fronte dell'1% del 2008), mentre la percentuale dei controlli nei locali delle imprese è stata elevata dal 25% del 2008 all'attuale 50% del 2009. Sottolineando come tali obblighi di origine comunitaria richiedano «un notevole e costante impegno del personale ispettivo nell'effettuazione delle verifiche nel settore dell'autotrasporto». Analogamente con Nota n. 3088 del 16 febbraio 2010 il Ministero del Lavoro ha informato le Direzioni del lavoro riguardo al numero complessivo dei controlli da garantire a livello nazionale per l'anno 2010, ripartendo per ciascuna provincia il numero dei controlli da effettuare, in base al numero dei veicoli adibiti al trasporto merci su strada, in conto terzi e conto proprio, ribadendo come per l'anno in corso deve essere garantito un numero minimo di controlli pari ad almeno il 3% del totale dei giorni lavorativi. Analogamente la Direzione generale per l'attività ispettiva ha proceduto per gli anni a seguire (cfr. note n. 1969 del 14 febbraio 2011 e n. 4252 del 1° marzo 2012) e da ultimo con la nota n. 816 del 19 gennaio 2015 per l'anno 2015.

(14) Cfr. A. Ciccìa, «Notifica dei verbali in tempi brevi», in AA.VV., *Il nuovo Codice della Strada. Guida giuridico normativa cit.*, 22.

(15) Come rilevato da A. Ciccìa, *Notifica dei verbali in tempi*

brevi, in AA.VV., *Il nuovo Codice della Strada. Guida giuridico normativa cit.*, 23, «se il verbale non contiene motivazione della omessa contestazione immediata, il verbale sarà impugnabile ed annullabile».

(16) S. Scotti, *Tra vere rivoluzioni e piccoli aggiustamenti cambia ancora volto il Codice della strada*, in AA.VV., *Il nuovo Codice della Strada. Le guide operative cit.*, 10, parla di «termini considerevolmente più breve».

(17) Vedi ancora A. Ciccìa, *Notifica dei verbali in tempi brevi*, in AA.VV., *Il nuovo Codice della Strada. Guida giuridico normativa cit.*, 23.

(18) Così fra i primi commentatori S. Scotti, *Tra vere rivoluzioni e piccoli aggiustamenti cambia ancora volto il Codice della strada*, in AA.VV., *Il nuovo Codice della Strada. Le guide operative cit.*, 10, che sposta tale interpretazione «onde evitare fraintendimenti problematici che si tradurrebbero in diatribe giurisprudenziali».

(19) Cfr. A.M. Candidi, S. Scotti, *Infrazioni e sanzioni*, in AA.VV., *Il nuovo Codice della Strada. Le guide operative cit.*, 33-37; S. Manzelli, E. Santi, *Mezzi pesanti sotto osservazione*, in AA.VV., *Il nuovo Codice della Strada. Guida giuridico normativa cit.*, 26-27. Cfr. anche le informazioni contenute nel sito www.codicedellastrada.net.

Art. 174

L'art. 174 del d.lgs. n. 285/1992 (rubricato «*Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose*») sanziona specificamente le inosservanze da parte dell'impresa, del conducente e del membro dell'equipaggio, alle disposizioni oggi contenute nel Reg. (Ce) n. 561/2006 (20) e già previste dal Reg. (Cee) n. 3820/1985 (ora abrogato), in materia di tempi di guida e di riposo. Tale disposizione è stata integralmente sostituita dall'art. 30 della legge n. 120/2010, prevedendo, in primo luogo, che per il settore dell'autotrasporto va fatto esclusivo riferimento alle disposizioni previste dal citato Reg. n. 561/2006 per il cui accertamento, con espresso richiamo al ruolo degli ispettori delle Direzioni territoriali del lavoro, si fa esplicita menzione delle risultanze e delle registrazioni derivanti dai dispositivi di controllo installati sui veicoli (cronotachigrafi, analogici e digitali (comma 3), oltre che dei registri di servizio (comma 2).

La norma si articola poi in specifiche fattispecie di illecito amministrativo, con relative sanzioni pecuniarie, strutturate, almeno in larga misura, su un sistema sanzionatorio per soglia di irregolarità, sancendo la novità assoluta di tre soglie di penalità (fino al 10%, da oltre il 10% al 20%, da oltre il 20% in su) in relazione alla gravità della violazione commessa.

Ai sensi del comma 4, primo periodo, il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Reg. n. 561/2006 e, precisamente, dall'art. 6, paragrafo 1 (numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito) dall'art. 6, paragrafi 2 e 3 (periodo di guida settimanale superiore alle ore consentite) (21), è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 161. Ai sensi del secondo periodo dello stesso comma 4 il conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero previsti dal Reg. n. 561/2006 e, precisamente, dall'art. 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5 (riposo giornaliero regolare, ridotto e in compresenza con due autisti) è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 213 a euro 850.

Il comma 5 dell'art. 174 novellato stabilisce la seconda soglia di penalità: quando le violazioni hanno durata superiore al 10% rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 319 a euro 1.275; quando le violazioni hanno durata superiore al 10% rispetto al tempo minimo di riposo giornaliero prescritto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 372 a euro 1.488.

Il comma 6 dell'art. 174 novellato stabilisce la terza soglia di penalità, che è identica sia per i periodi di guida in eccesso che per i periodi di riposo mancanti: quando le violazioni hanno durata superiore al 20% rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida o al tempo minimo di riposo giornaliero prescritto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 425 a 1.699 euro.

Per effetto del comma 7, primo periodo, dell'art. 174 novellato il conducente che non rispetta per oltre il 10% il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'art. 6, paragrafi 2 e 3, del Reg. n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.054. Ai sensi del secondo periodo dell'art. 174, comma 7, il conducente che non rispetta per oltre il 10% il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dall'art. 8, paragrafo 6, del Reg. n. 561/2006 (riposo settimanale regolare e ridotto) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 372 a euro 1.488.

L'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 174 prevede per il conducente che supera i limiti massimi di durata dei periodi di guida settimanale o minimi dei periodi di riposo settimanale per oltre il 20 per cento l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 425 a 1.699 euro.

Per effetto del comma 8 dell'art. 174 novellato il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'art. 7, paragrafi 1 e 2, del Reg. n. 561/2006 (più di 4 ore e mezzo di guida continua, senza almeno 45 minuti di

(20) Con la legge n. 120/2010, dunque, scompaiono i problemi di coordinamento fra il testo del d.lgs. n. 285/1992 e il Reg. Ce n. 561/2006 sollevati in dottrina per la mancanza di un diretto ed esplicito richiamo legislativo alle disposizioni regolamentari di diritto comunitario (cfr. F. Paesani, C. Infriccioli, *La nuova disciplina europea dei tempi di guida nei trasporti su strada* cit., 63). Peraltro, ragionevolmente non si potevano nutrire dubbi circa la sanzionabilità immediata, senza soluzione di continuità, anche nel previgente testo normativo, dei relativi obblighi posti dal Reg. Ce n. 561/2006 in tema di tempi di guida e di riposo, ma anche in materia di registro ed orario di servizio. A ben guardare, infatti, se è vero che l'art. 19, par. 1, del Reg. Ce n. 561/2006 contiene specifici riferimenti ad un apposito intervento normativo in materia sanzionatoria («*Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazione delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (Cee) n. 3821/85 e adottano i provvedimenti necessari a garan-*

tirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. Nessuna infrazione del presente regolamento e del regolamento (Cee) n. 3821/85 è soggetta a più d'una sanzione o procedura»), nondimeno il successivo art. 28, par. 1, prevede espressamente «il Regolamento (Cee) n. 3820/85 è abrogato e sostituito dal» nuovo Regolamento.

(21) La giurisprudenza della Suprema Corte – con ordinanza Cass. Civ., Sez. VI, 7 ottobre 2014, n. 21062 – ha riconosciuto di recente la piena legittimità dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 174, comma 4, del C.d.S. anche prima della modifica apportata dalla legge n. 120/2010 che ha sostituito il precedente rinvio al previgente Reg. (Cee) n. 3820/1985, anziché al Reg. (Ce) n. 561/2006. Cfr. sul punto l'analisi di C. Infriccioli, F. Paesani, «Autotrasporto e tempi di guida: la Cassazione decide sulle sanzioni», in *Guida al Lavoro*, 2014, n. 42, 118 s.

Inserto

pausa continuativi o una interruzione di almeno 15 minuti e una successiva di almeno 30 minuti) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 a euro 658.

Il primo periodo del comma 9 dell'art. 174 prevede per il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui all'art. 16, paragrafo 2, del Reg. n. 561/2006, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.304. Il secondo periodo dello stesso comma 9 stabilisce che chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio (oltre alle pene previste ove il fatto costituisca reato), in violazione dell'art. 16, paragrafo 2, del Reg. n. 561/2006, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.304.

Ai sensi del comma 10 del novellato art. 174 del Codice della Strada le sanzioni previste dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 (così come sopra esposte) trovano applicazione anche nei confronti degli altri membri dell'equipaggio che non osservano le disposizioni del Reg. n. 561/2006.

Per effetto del comma 13 dell'art. 174, inoltre, viene confermato che per tutte le violazioni delle disposizioni richiamate e sanzionate dallo stesso articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale gli illeciti si riferiscono è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma a titolo di sanzione amministrativa da questi dovuta.

Da ultimo, il comma 14 del novellato art. 174 stabilisce che l'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel Reg. n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.304 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce (oltre alle pene previste ove il fatto costituisca reato).

Nel merito dei criteri di applicazione della sanzione di cui all'art. 174, comma 14, la Nota del Ministero del Lavoro del 5 agosto 2010 conferma le indicazioni già riportate nella precedente Nota n. 13587 del 2 agosto 2010 secondo cui la sanzione in questione deve essere calcolata non soltanto in relazione al numero dei lavoratori coinvolti nelle violazioni, ma altresì in base al numero delle violazioni commesse da ciascuno di essi.

Il Ministero riconosce come in relazione alla applicazione della norma si siano diffuse nel territorio nazionale due interpretazioni totalmente differenti alle quali hanno fatto seguito distinte modalità di calcolo della relativa sanzione pecuniaria:

- un primo orientamento ha assunto come parametro per il calcolo della sanzione sia il numero dei lavoratori coinvolti che il numero delle violazioni commesse;

- un secondo orientamento, invece, ha calcolato la sanzione esclusivamente con riferimento al numero dei lavoratori, ritenendo che l'inciso normativo «*cui la violazione si riferisce*» debba essere inteso con riguardo solo alla tipologia delle infrazioni e non anche al numero di esse.

La Nota ministeriale del 2 agosto 2010 ritiene condivisibile l'interpretazione secondo cui la sanzione amministrativa debba «essere riferita ogni dipendente interessato e a ciascuna violazione rilevata, pur nell'ambito della medesima fattispecie di illecito maggiormente in linea con il tenore letterale della norma».

Tale interpretazione è ritenuta dal Ministero più rispondente al principio di proporzionalità delle sanzioni, in quanto consente di rapportare il trattamento sanzionatorio alla effettiva gravità della condotta tenuta dal datore di lavoro, in base «al numero di violazioni del precetto normativo commesse dal datore di lavoro». La suddetta impostazione, inoltre, viene ritenuta «conforme» al più generale apparato sanzionatorio previsto dall'art. 174 e idonea, pertanto, a consentire di «evitare disparità di trattamento tra i soggetti responsabili di analoghe condotte illecite».

Art. 178

Dal canto suo, l'art. 178 del d.lgs. n. 285/1992 (rubricato «*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo*»), integralmente sostituito dall'art. 30, comma 3, della legge n. 120/2010, punisce, invece, le violazioni rispetto agli obblighi di tenuta e di registrazione relativi all'orario e al registro di servizio per i veicoli non muniti di cronotachigrafo adibiti al trasporto di persone o cose.

La norma in primo luogo prevede che i registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'AETR siano esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale, mentre i libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti (comma 2).

Inoltre viene precisato che le violazioni delle disposizioni dell'art. 174 possono essere «accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli», oltreché attraverso i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio (comma 3).

La norma poi, in analogia quasi perfetta con l'art. 174, individua fattispecie di illecito amministrativo, con relative sanzioni pecuniarie, strutturate, in larga misura, su un sistema sanzionatorio su tre soglie di penalità (fino al 10%, da oltre il 10% al 20%, da oltre il 20% in su) in relazione alla gravità della violazione commessa.

Ai sensi del comma 4, primo periodo, dell'art. 178 il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'AETR è soggetto alla sanzione pecu-

niaria amministrativa del pagamento di una somma da 40 euro a 161 euro. Ai sensi del secondo periodo dello stesso comma 4 il conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero previsti dall'AETR è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 213 a euro 850.

Il comma 5 dell'art. 178 novellato stabilisce la seconda soglia di penalità: quando le violazioni hanno durata superiore al 10% rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 319 a euro 1.275; quando le violazioni hanno durata superiore al 10% rispetto al tempo minimo di riposo giornaliero prescritto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 372 a euro 1.488.

Il comma 6 dell'art. 178 stabilisce la terza soglia di penalità, che è identica sia per i periodi di guida in eccesso che per i periodi di riposo mancanti: quando le violazioni hanno durata superiore al 20% rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida o al tempo minimo di riposo giornaliero prescritto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 425 a euro 1.699.

Per effetto del comma 7, primo periodo, dell'art. 178 novellato il conducente che non rispetta per oltre il 10% il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'AETR è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 266 euro a 1.062 euro. Ai sensi del secondo periodo del comma 7, il conducente che non rispetta per oltre il 10% il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dall'AETR è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 372 a euro 1.488.

L'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 178 prevede per il conducente che supera i limiti massimi di durata dei periodi di guida settimanale o minimi dei periodi di riposo settimanale per oltre il 20% l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 425 a euro 1.699.

Per effetto del comma 8 dell'art. 178 novellato il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'AETR è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 266 a euro 1.062.

Il primo periodo del comma 9 dell'art. 178 prevede per il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.304. Il secondo periodo dello stesso comma 9 stabilisce che chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio (oltre alle pene previste ove il fatto costituisca reato), è soggetto alla

medesima sanzione amministrativa da euro 327 a euro 1.304.

Ai sensi del comma 10 del novellato art. 178 del Codice della Strada le sanzioni previste dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 (così come sopra esposte) trovano applicazione anche nei confronti degli altri membri dell'equipaggio che non osservano le disposizioni dell'AETR. Per effetto del comma 12 dell'art. 178 trova conferma che per tutte le violazioni delle disposizioni richiamate e sanzionate dallo stesso articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale si riferiscono gli illeciti è responsabile in solido per il pagamento della sanzione amministrativa dovuta.

Da ultimo, il comma 13 del novellato art. 178 stabilisce che l'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'AETR ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 327 a euro 1.304 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce (oltre alle pene previste ove il fatto costituisca reato). Nel merito dei criteri di applicazione di questa sanzione valgono le indicazioni offerte dal Ministero del Lavoro nella nota del 5 agosto 2010 in merito all'analogia fattispecie prevista dall'art. 174, comma 14, per cui la sanzione deve essere calcolata non solo in relazione al numero dei lavoratori coinvolti nelle violazioni, ma anche in base al numero delle violazioni commesse.

Art. 179

Infine, l'art. 179 del d.lgs. n. 285/1992 (rubricato «*Cronotachigrafo e limitatore di velocità*») sanziona le inosservanze delle disposizioni contenute nel Reg. (Cee) n. 3821/1985 in materia di apparecchi cronotachigrafi (analogici e digitali), di dischi cronotachigrafi (fogli di registrazione) e di carta del conducente.

Ai sensi del comma 2, chiunque circola con un veicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui è obbligatorio, o circola con veicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quanto previsto dalle norme comunitarie o non funzionante, o ancora non inserisce il foglio di registrazione (disco cronotachigrafo) o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 848 a euro 3.393. Se vi è manomissione dei sigilli o alterazione del cronotachigrafo la sanzione è raddoppiata e va da euro 1.696 a euro 6.786.

Il comma 3 dell'art. 179 stabilisce che il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione (dischi cronotachigrafi), ovvero con cronotachigrafo manomesso o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 814 a euro 3.260.

Inoltre, per effetto dell'art. 30, comma 4, della legge n. 120/2010, l'art. 179 si arricchisce di un nuovo comma 8-bis in base del quale in caso di incidente con danno a persone o a cose, causato da veicoli mu-

Inserto

niti di cronotachigrafo o che li coinvolga, l'organo accertatore deve segnalare il fatto alla Direzione territoriale del lavoro (22) competente territorialmente, in ragione della sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto, al fine di disporre la verifica in azienda per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.

Da ultimo si tenga presente che le violazioni su conservazione, esibizione e consegna, uso corretto e regolare dei fogli di registrazione (dischi cronotachigrafi) trovano specifica reazione sanzionatoria nell'art. 19 della legge n. 727/1978 (art. 179, comma 10) con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100.

Art. 195

Le modalità di applicazione e di calcolo delle sanzioni pecuniarie amministrative da irrogare sono invece dettate dall'art. 195 del d.lgs. n. 285/1992, come modificato dall'art. 23, D.lgs. n. 30 dicembre 1999 n. 507 e dall'art. 1, comma 529, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché da ultimo dall'art. 11, comma 4, della legge n. 120/2010.

Si tenga presente, anzitutto, che la più recente riforma ha inserito nel corpo dell'art. 195 un nuovo comma 2-bis, in base al quale le sanzioni pecuniarie amministrative previste, fra gli altri, per quanto qui di interesse, dagli articoli 174 e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione alla quale si riferiscono è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo.

(22) L'individuazione della «autorità competente» nella Direzione provinciale del lavoro è condivisa anche dal Ministero dell'Interno nella Circolare n. 11310 del 12 agosto 2010 (par. 27) e nel relativo allegato dove si trova espressamente annotato: «l'autorità competente è da individuarsi nella Direzione Provinciale del Lavoro (Dpl) ove ha sede l'impresa di autotrasporto: infatti i controlli presso i locali delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si avvale delle proprie articolazioni periferiche, ossia le Dpl (art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 144/2008 di attuazione della direttiva 2006/22/Ce)».

(23) Hanno dato attuazione al disposto contenuto in questo comma i seguenti decreti ministeriali: D.M. 4 gennaio 1995 (G.U. 09.01.1995, n. 6, aggiornamento in rivalutazione dell'8%); D.M. 20 dicembre 1996 (G.U. 28.12.1996, n. 303, aggiornamento in rivalutazione del 17,5%); D.M. 22 dicembre 1998 (G.U. 28.12.1998, n. 301, aggiornamento in rivalutazione del 21,2%); D.M. 29 dicembre 2000 (G.U. 30.12.2000, n. 303, aggiornamento in rivalutazione del 4,8%); D.M. 24 dicembre 2002 (G.U. 30.12.2002, n. 304, aggiornamento in rivalutazione del 5%); D.M. 22 dicembre 2004 (G.U. 30.12.2004, n. 305, che nell'art. 1, comma 2, ha escluso dall'adeguamento gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie contenute nelle disposizioni di cui all'art. 174, commi 4 e 5 e all'art. 178, commi 3 e 4, in quanto riformulati dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, aggiornamento in rivalutazione del 4,1%); D.M. 29 dicembre 2006 (G.U. 30.12.2006, n. 302, aggiornamento in rivalutazione del 5,1%); D.M. 17 dicembre 2008 (G.U. 30.12.2008, n. 303, aggiornamento in rivalutazione del 5,1%); D.M. 22 dicembre 2010 (G.U. 31.12.2010, n. 305, aggiornamento in rivalutazione del

Inoltre si richiama l'attenzione sul comma 3 dell'art. 195 che stabilisce un particolare sistema di aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni ad opera di apposito decreto ministeriale emanato entro il 1° dicembre di ogni biennio, dal Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti (23).

Sempre con riferimento all'apparato sanzionatorio, si tenga presente che a decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se è inferiore a tale limite (art. 195, comma 3-bis, d.lgs. n. 285/1992).

Artt. 196 e 197

L'art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992, come modificato dall'art. 11, comma 4, della legge n. 120/2010, individua i responsabili in solido (24) al pagamento della sanzione (25), in parziale analogia con quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 689/1981, sancendo che per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli (26), o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta, qualora non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In particolare, ai sensi del successivo comma 3, se la

2,4%); D.M. 19 dicembre 2012 (G.U. 31.12.2012, n. 303, aggiornamento in rivalutazione del 5,4%); D.M. 16 dicembre 2014 (G.U. 31.12.2014, n. 302, aggiornamento in rivalutazione dello 0,8%).

(24) Sulla natura della responsabilità solidale così si è espressa la Circolare del Ministero dell'Interno n. M/2413/19 del 22 maggio 2001: «il vincolo di solidarietà nell'adempimento di un obbligo, in altri termini, ha una funzione di garanzia del "credito" in quanto ne rende più agevole la soddisfazione pratica e ne rafforza la possibilità di realizzazione. Al riguardo, anzi, la giurisprudenza ha ritenuto che l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la 'ratio' della responsabilità di questi non è solo quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì anche quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (Corte Cass., Sez. I, sent. n. 172 del 10 gennaio 1997)». Per approfondimenti cfr. C. Bolognesi, L. Pazzini, *Il principio di solidarietà e la morte del trasgressore nell'illecito amministrativo*, in www.altalex.com, 16 novembre 2006.

(25) In base all'art. 196, comma 4, l'obbligato solidale che ha pagato la sanzione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

(26) Come chiarito dalla Circolare n. 11310 del 12 agosto 2010 «con l'introduzione dell'istituto della targa personale e, conseguentemente con il venir meno dell'obbligo di apposizione della targa ripetitrice sui complessi veicolari, la responsabilità solidale incombe sistematicamente in capo al proprietario del veicolo trainato».

violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma dovuta (27).

Dal canto suo il successivo art. 197 stabilisce che se più persone concorrono in una violazione ciascuna è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa prevista per la violazione medesima (analogamente a quanto sancito dall'art. 5 della legge n. 689/1981).

Art. 198

Nella disamina circa l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative illustrate rileva anche l'art. 198 del d.lgs. n. 285/1992, il quale, in parziale analogia con quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 689/1981, prescrive che «*chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo*».

La norma disciplina l'ipotesi di concorso formale di illeciti amministrativi previsti dal Codice della strada operante quando con una sola azione od omissione vengono violate più disposizioni di legge o una stessa disposizione più volte. La fattispecie in esame, dunque, ricorre quando, con una sola azione od omissione, si violano diverse disposizioni che disciplinano violazioni amministrative (concorso eterogeneo) op-

pure si viola la stessa disposizione più volte (concorso omogeneo). In entrambi i casi opera il regime del "cumulo giuridico" (28) per effetto del quale trova applicazione la sanzione prevista per l'illecito più grave, aumentata fino al triplo, non potendosi in ogni caso, pur nel silenzio della legge, applicare una sanzione complessivamente superiore a quella applicabile in caso di "cumulo materiale" (29).

In argomento il Ministero dell'Interno con Nota n. M/2413-11 del 14 dicembre 2000, in merito alla possibilità di rimettere agli agenti accertatori della violazione la valutazione circa la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 198, ha chiarito che «*l'organo di polizia stradale deve contestare le singole violazioni commesse dal trasgressore, indicando per ciascuna infrazione la facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta*», specificando che «*il riconoscimento del concorso non è rimesso dalla legge né alla discrezione né all'apprezzamento dell'organo accertatore*».

Sul punto, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che «*in presenza di più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, spetta al giudice di merito valutare se ricorrano, in concreto, gli estremi del "concorso formale" di illeciti amministrativi ovvero della "continuazione" tra gli stessi (...) e, ove ravvisi un concorso formale di illeciti amministrativi, la sostituzione del cumulo di sanzioni, inflitte per ciascuno degli illeciti con la sanzione editale prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo*» (in questo senso, fra le altre, Cass. civ., Sez. I, 2 dicembre 2003, n. 18389) (30).

(27) Secondo quanto chiarito dalla citata Circolare del Ministero dell'Interno n. M/2413/19 del 22 maggio 2001 il mancato rispetto dell'art. 179 «è stato ritenuto estremamente pericoloso per la circolazione stradale, la normativa in argomento sanziona la suddetta pluriresponsabilità anche al fine di perseguire scopi puramente preventivi mediante la (indiretta) stimolazione di reciproci rigorosi controlli da parte degli individuati diversi soggetti, comunque coinvolti nell'attività di trasporto», ne consegue «l'applicazione di una sola sanzione nell'ipotesi di coincidenza personale tra il conducente ed il proprietario del veicolo, mentre dovranno essere applicate due distinte sanzioni allorché il conducente risulti essere un soggetto diverso rispetto al proprietario (sia persona fisica, sia persona giuridica) del mezzo», peraltro lo stesso art. 179 non esclude «che il proprietario del veicolo venga coinvolto in sede di riscossione della sanzione pecuniaria, seppure in relazione alla violazione commessa dal conducente», giacché «la responsabilità solidale, infatti, costituisce uno dei principi fondamentali della materia che trova applicazione ogni qual volta sia stata commessa una violazione di natura amministrativa».

(28) Circa il calcolo della sanzione da applicare in concreto per effetto dell'art. 198 CdS il Ministero dell'Interno con Nota del 6 novembre 1997 ha chiarito che: «*si rappresenta che secondo recente, autorevole giurisprudenza di legittimità, il criterio sul quale fondare la determinazione della "violazione più grave" gli effetti della continuazione è quello delle valutazioni astratte compiute dal Legislatore. In altri termini, occorre aver riguardo alla pena prevista dalla legge per ciascun reato, di tal che la violazione più grave va individuata in quella prevista dalla legge più severamente (si veda Cass. Pen., Sez. Un., 30 aprile 1992, n. 4901). Conforme è Cass. Pen., Sez. U., 25 gennaio 1994, n.*

748, secondo la quale il criterio in discorso non è quello della comparazione degli indici di gravità concreta dei reati ex art. 133 c.p., bensì quello della più grave pena editale prevista dal Legislatore per ciascun reato da comparare». Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 18 dicembre 2008, n. 29707, secondo cui: «*La misura della sanzione finale determinata dal giudice della opposizione in applicazione del criterio stabilito dalla disposizione in tema di continuazione di violazioni amministrative (L. n. 689 del 1981, art. 8) costituisce il prodotto di una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità se non per difetto di motivazione. Tale vizio non è però nel caso di specie riscontrabile, dovendo ritenersi sufficiente ed adeguata la giustificazione in proposito fornita dal tribunale, che ha motivato la misura dell'aumento mediante richiamo, oltre che alla gravità delle altre violazioni, implicitamente alla considerazione che esse erano in numero di quattro. La decisione si sottrae pertanto alla doglianza di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione*».

(29) Cfr. per approfondimenti P. Rausei, R. Nulli, *Codice degli illeciti amministrativi*, Ipsoa, Milano, 2008.

(30) Per una applicazione concreta si vedano, fra gli altri: Giudice di Pace di Cingoli, 9 ottobre 2009, n. 36 («si conviene sulla richiesta di applicazione dell'art. 198 del C.d.S., in quanto, nel caso che ci interessa, è ravvisabile nel comportamento degli autori delle violazioni un unico disegno trasgressivo e non di una condotta caratterizzata dalla persistente volontà di porsi in contrasto con la normativa. La sussistenza di una programmazione unitaria non può essere invalidata dalla circostanza che la partenza ed il rientro degli automezzi avviene nell'unica sede»; la fattispecie riguardava la violazione dell'art. 174, comma 9, per non avere consentito a un dipendente per 78 giornate di osservare il Reg. Ce n. 561/2006 e il Reg. Cee n.

Inserto

Art. 199

Da ultimo, l'art. 199 del d.lgs. n. 285/1992, in perfetta analogia con quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 689/1981, sancisce la non trasmissibilità della obbligazione, prevedendo che l'obbligazione di pagamento della somma irrogata o ingiunta a titolo di sanzione amministrativa non si trasmette agli eredi (31). Seppure la norma si riferisca esclusivamente agli eredi del trasgressore, la giurisprudenza ha ritenuto di estendere gli effetti della morte anche agli obbligati in solido (32).

La decurtazione dei punti

Ancora con riguardo ai profili sanzionatori, va segnalato che con l'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come subito modificato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, è stato introdotto nel nostro ordinamento un regime sanzionatorio accessorio legato al mantenimento di un pre-

determinato blocco di "punti" nella patente di guida dei conducenti (33), stabilendo la decurtazione immediata di un certo numero di "punti" a seguito della contestazione delle violazioni attinenti alla guida, come previsto dall'art. 126-*bis* del d.lgs. n. 285/1992 (34).

Pertanto, alle violazioni delle disposizioni comunitarie relative all'autotrasporto (superamento dei limiti massimi dei tempi di guida settimanali e giornalieri, omesso riposo settimanale e giornaliero) fanno seguito le più gravi sanzioni amministrative stabilite dal legislatore, nonché, in capo a ciascun conducente al quale si riferiscano le violazioni medesime, la decurtazione dei "punti".

Originariamente in misura pari a 2 punti per ciascuno degli illeciti considerati, per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 120/2010, le decurtazioni variano secondo la misura specificamente indicata nella tabella allegata (35), si hanno le seguenti decurtazioni:

Art. 174

comma 5: per violazione dei tempi di guida giornalieri oltre il 10% **2 punti**; per violazione dei tempi di riposo giornalieri oltre il 10% **5 punti**

comma 6: per violazione dei tempi di guida e di riposo giornalieri oltre il 20% **10 punti**

comma 7: per violazione dei tempi di guida settimanale oltre il 10% **1 punto**; per violazione dei tempi di riposo settimanale oltre il 10% **3 punti**; per violazione dei tempi di guida settimanale oltre il 20% **2 punti**; per violazione dei tempi di riposo settimanale oltre il 20% **5 punti**

comma 8: per violazione delle interruzioni alla guida continua **2 punti**

3821/85); Giudice di Pace di Cingoli, 24 luglio 2009, n. 19 («è accoglibile la richiesta di applicazione dell'art. 198 del C.d.S., in quanto, nel caso in questione, è ravvisabile nel comportamento degli autori della violazione un unico disegno trasgressivo e non una condotta caratterizzata dalla persistente volontà di porsi in contrasto con la norma. Non è certamente il rilievo che la partenza ed il rientro degli automezzi avviene nell'unica sede ad invalidare la sussistenza di una programmazione unitaria»; la fattispecie riguardava la violazione dell'art. 174, comma 9, per non avere consentito a un dipendente per 89 giornate di osservare il Reg. Ce n. 561/2006 e il Reg. Cee n. 3821/85); Giudice di Pace di Bergamo, Sentenza 10 novembre 2008, n. 3741 («Quanto all'accampato concorso giuridico di violazioni discendenti da una unica azione, questo giudicante ritiene che, nel caso, la richiesta subordinata possa trovare positivo accoglimento: risulta indubbio che quelle contestate per la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S. nel giorno 8 marzo 2008, sull'autostrada A4 direzione Milano-Brescia, con i verbali n. xxx (alle ore 17:33:34 in località Bergamo), n. xxx (alle ore 17:1:29 in località Castelli Calepio) e n. xxx (alle ore 17:46:24 in località Rovato) sono violazioni partorite da una stessa azione, come inducono a ritenere sia la vicinanza del locus commissi delicti (20 chilometri) che quella di tempo (13 minuti). Per quanto innanzi argomentato, ritenuto che nella fattispecie è ravvisabile l'ipotesi di cumulo giuridico per concorso formale ex art. 8, comma 1, della legge 689/1981 e art. 198, comma 1, C.d.S., appare corretto e conforme a giustizia applicare come sanzione pecuniaria quella per la violazione più grave, aumentata fino ad un massimo di tre volte; e, tenuto conto del numero delle violazioni discendenti dall'unica illecita azione posta in essere, la sanzione viene aumentata fino al doppio»).

(31) Si vedano le riflessioni di C. Bolognesi, L. Pazzini, // *principio di solidarietà e la morte del trasgressore nell'illecito amministrativo* cit., le quali sottolineano anche come «ai sensi dell'art. 210, comma 4, CdS, dalla intrasmissibilità dell'obbligazione

di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria». Il comma 4 dell'art. 210 dispone testualmente: «Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi».

(32) Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 2 marzo 1994, n. 2064 secondo cui: «In tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione determina non solo la intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione (art. 7 della legge 24 novembre 1981 n. 689), ma altresì l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale (art. 6 della stessa legge)». Sia consentito fare rinvio a P. Rausei, *Sanzioni amministrative: decesso del trasgressore e obbligazione solidale*, in *Dir. prat. lav.*, 2004, 12, 794 s.

(33) Si segnala che l'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (in G.U. 9 gennaio 2006, n. 6) prevede che la decurtazione dei punti, nel caso in cui il conducente stia effettuando la propria attività professionale, venga applicata dalla carta di qualificazione del conducente (CQC) e non dalla patente di guida.

(34) L'art. 126-*bis* CdS è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche dapprima dall'art. 2, comma 164, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e da ultimo dall'art. 22 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

(35) Secondo la Circolare n. 11310/2010 del Ministero dell'Interno (par. 17) l'intervento normativo della legge n. 120/2010 sul punto appare utile a «dare maggiore gradualità alla decurtazione prevista per le violazioni».

Art. 178

comma 5: per violazione dei tempi di guida giornalieri oltre il 10% **2 punti**; per violazione dei tempi di riposo giornalieri oltre il 10% **5 punti**

comma 6: per violazione dei tempi di guida e di riposo giornalieri oltre il 20% **10 punti**

comma 7: per violazione dei tempi di guida settimanale oltre il 10% **1 punto**; per violazione dei tempi di riposo settimanale oltre il 10% **3 punti**; per violazione dei tempi di guida settimanale oltre il 20% **2 punti**; per violazione dei tempi di riposo settimanale oltre il 20% **5 punti**

comma 8: per violazione delle interruzioni alla guida continua **2 punti**

Art. 179

comma 2: per assenza o non funzionamento del cronotachigrafo **10 punti**.

Si segnala, infine, che in ipotesi di una accertata contestuale sussistenza di più violazioni si possono decurtare fino a un massimo di 15 punti (art. 126-*bis*, comma 2, d.lgs. n. 285/1992) (36).

Il pagamento immediato, in misura ridotta e la rateizzazione

Sul piano delle modalità di pagamento delle sanzioni, sulla estinzione agevolata delle stesse e sulla, non meno rilevante, questione della rateizzazione degli importi sanzionatori, profondamente innovata dalla legge n. 120/2010, occorre operare qualche breve riflessione.

Valga, in primo luogo, la precisazione relativa alla particolare modalità agevolata di estinzione della procedura sanzionatoria che viene introdotta dall'art. 202, comma 1, del Codice della strada, che esula da quella prevista in via generale per tutte le altre ipotesi di sanzione amministrativa (art. 16 della legge n. 689/1981): qui, in effetti, il trasgressore è ammesso al pagamento, sempre nel termine usuale di 60 giorni, non dell'importo maggiormente favorevole fra il doppio del minimo e il terzo del massimo, ma piuttosto alla somma pari al minimo edittale.

Inoltre, per effetto dell'art. 202, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del Codice della strada, inseriti dall'art. 37, comma 1, della legge n. 120/2010, quando la violazione degli articoli 174 (commi 5, 6 e 7) e 178 (commi 5, 6 e 7) è commessa da un conducente titolare di

patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta. Se il trasgressore non vuole (o non può) effettuare il pagamento in misura ridotta è comunque tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione; ove manchi il prescritto versamento della cauzione viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non venga effettuato il pagamento, per un tempo non superiore a 60 giorni (37).

L'art. 20, commi 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in vigore dal 21 agosto 2013), ha introdotto nell'art. 202 del Codice della strada la possibilità, per chi trasgredisce, di ottenere una ulteriore riduzione del 30% degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate qualora il pagamento avvenga entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione ("sanzione ridottissima" o anche "sanzione ridotta scontata") (38).

Quanto al pagamento rateale, l'art. 202-*bis* (rubricato «Rateazione delle sanzioni pecuniarie») (39), inserito dall'art. 38 della legge n. 120/2010, prevede che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo

(36) Peraltro, in concreto, seppure non sembra doversi sostenere che la sanzione aggiuntiva o accessoria della decurtazione dei punti dalla patente del conducente possa essere inquadrata nel novero delle sanzioni in materia di lavoro sulle quali esplica la propria vigilanza il personale ispettivo del Ministero del Lavoro, non può ritenersi ancora valida la posizione che aveva spinto a sostenere l'esonero per gli ispettori del lavoro di procedere a notificare gli organismi competenti (cfr. C. Infriccioli, *Autotrasporto nuove regole e vecchie questioni*, in *Dir. prat. lav.*, 2004, 2, 112 s.). In questo senso si è spesa la prima giurisprudenza di merito in materia, giacché il Tribunale di Trento, con sentenza 11 aprile 2006, n. 48 ha statuito che «è da considerarsi legittima, alla luce del disposto ex art. 126-*bis*, comma 1, ultima parte, del Codice della Strada, l'indicazione, da parte del Servizio ispezione del lavoro, dell'ammontare della decurtazione dei punti dalle patenti dei conducenti sanzionati derivante da ciascun illecito contestato, dandone comunicazione all'autorità competente ad applicare in concreto tale sanzione accessoria». Cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., 29 luglio 2008, n. 20544 e 11 dicembre 2007, n. 25833).

(37) Cfr. S. Scotti, *Tra vere rivoluzioni e piccoli aggiustamenti cambia ancora volto il Codice della strada* cit., 10-11.

(38) Cfr. in argomento le indicazioni offerte dal Ministero dell'Interno (con Circolari prot. n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12 agosto 2013; prot. n. 300/A/6409/13/131M/11/8/8 del 19 agosto 2013; prot. n. 300/A/6464/13/101/20/21/1 del 20 agosto 2013; prot. n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16 settembre 2013) e dal Ministero del Lavoro (con Lettera circolare 11 novembre 2013, prot. n. 19442). I chiarimenti amministrativi segnalano, in particolare, che la riduzione «si ritiene applicabile, tanto nei confronti del trasgressore, quanto del responsabile in solido». Per una prima analisi si rinvia a: C. Infriccioli, F. Paesani, *Autotrasporto: i primi chiarimenti sulla riduzione delle sanzioni*, in *Guida lav.*, 2013, 47, 20 s.; C. Infriccioli, F. Paesani, *Autotrasporto, sanzioni ridotte dopo il decreto del fare*, in *Guida lav.*, 2013, 39, 88-91.

(39) Cfr. in argomento S. Manzelli, E. Santi, *Multe a rate*, in AA.VV., *Il nuovo Codice della Strada. Guida giuridico normativa* cit., 25; S. Scotti, *Tra vere rivoluzioni e piccoli aggiustamenti cambia ancora volto il Codice della strada* cit., 12.

Inserto

superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere (si ritiene alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente territorialmente), ricorrendo le condizioni espressamente previste (comma 2) e nel numero di rate indicato (comma 4), la ripartizione del pagamento in rate mensili (comma 1). Peraltro, le modalità di attuazione di tale disposizione sono rimesse ad apposito decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti (comma 9).

Il contenzioso amministrativo e i ricorsi

Infine, l'eventuale mancato pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero la presentazione di difese comporta l'esame dell'intera procedura (atti di accertamento e di contestazione/notificazione degli illeciti) da parte del Prefetto, essendo il titolare dell'Ufficio territoriale del Governo il destinatario del rapporto *ex art. 17* della legge n. 689/1981 per tali tipologie di illecito amministrativo. Ai sensi dell'art. 203, comma 1, infatti, il trasgressore o il responsabile in solido che non ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta può proporre, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il ricorso va presentato all'Ufficio cui appartiene l'organo accertatore ovvero inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno o, si ritiene, mediante posta elettronica certificata. Unitamente al ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, si ritiene, mediante posta elettronica certificata (art. 203, comma 1-*bis*) (40). Se nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, il provvedimento amministrativo sanzionatorio diviene titolo esecutivo non già per l'importo originario, ma per la maggior somma pari alla

metà del massimo edittale previsto per ciascuna violazione sanzionata (art. 203, comma 3).

In alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto (41), ai sensi dell'art. 204-*bis*, come modificato dalla legge n. 120/2010 (42) e da ultimo dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, si può proporre ricorso al Giudice di pace competente per territorio, in base al luogo in cui è stata commessa la violazione, con le regole del rito del lavoro, secondo le procedure stabilite dall'art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 150/2011 (43).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, primo periodo, del d.lgs. n. 150/2011, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero) e può essere depositato anche mediante il servizio postale.

Il ricorso e il decreto (art. 415, comma 2, c.p.c.) - con il quale il giudice ordina il deposito in cancelleria (10 giorni prima dell'udienza fissata) del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione - sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e ai legittimati passivi (art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150/2011).

L'opposizione può sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio impugnato (art. 7, comma 6, d.lgs. n. 150/2011), in caso di gravi e circostanziate ragioni o di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 150/2011 (44).

Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente, l'Amministrazione opposta può avvalersi di funzionari appositamente delegati (art. 7, comma 8, d.lgs. n. 150/2011).

L'art. 7, comma 9, del d.lgs. n. 150/2011 stabilisce che il giudice dell'opposizione, nei casi di inammissibilità previsti dal terzo comma dichiara inammissibile il ricorso con sentenza (*lettera a*), mentre se l'opponente o il suo difensore non si presentano senza legittimo impedimento, il giudice è tenuto a convalidare con ordinanza appellabile il provvedimento impugna-

(40) Il responsabile dell'Ufficio cui appartiene l'organo accertatore deve trasmettere gli atti al Prefetto nel termine di 60 giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso ovvero dal ricevimento degli atti da parte del Prefetto. Gli atti, con la prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore.

(41) Il ricorso è inammissibile se è stato previamente presentato ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 del d.lgs. n. 285/1992 (art. 7, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 150/2011).

(42) Con particolare riferimento alle novità introdotte dalla legge n. 120/2010 cfr. A. Ciccia, *Ricorsi stradali al restyling*, in AA.VV., *Il nuovo Codice della Strada. Guida giuridico normativa cit.*, 36-37, dove si sottolinea la «*accelerazione dei tempi del processo*» e dei «*termini di pagamento delle sanzioni dopo una sentenza che boccia il ricorso*».

(43) La legittimazione passiva nel giudizio spetta al Prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funziona-

ri, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'Anas; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo (art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011).

(44) Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 150/2011, il giudice provvede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza e diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con ordinanza non impugnabile.

to e provvede sulle spese, ad eccezione delle ipotesi nelle quali l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio risulti dalla documentazione prodotta dall'opponente oppure quando l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato ha ommesso di depositare i documenti richiesti con decreto (*lettera b*).

Con la sentenza che accoglie l'opposizione il Giudice di pace può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto, mentre deve accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (art. 7, comma 10, d.lgs. n. 150/2011).

In base alle previsioni contenute nell'art. 7, comma 11, del d.lgs. n. 150/2011 la sentenza che rigetta l'opposizione (45) determina altresì l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabiliti dalla legge per la violazione accertata e contestata o notificata; il pagamento della somma stabilita deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla notificazione (46) della sentenza (art. 7, comma 12, del d.lgs. n. 150/2011, come già art. 204-bis, comma 5) e deve essere effettuato a vantaggio dell'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore (con le modalità di pagamento determinate da essa).

Da ultimo è ora previsto che ad eccezione dell'art. 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta (art. 7, comma 13, del d.lgs. n. 150/2011) (47).

Gli illeciti in materia di autotrasporto e tabelle delle sanzioni Reg. Ce n. 561/2006 (e Reg. Ue n. 165/2014)

A completamento dell'analisi relativa alle ipotesi sanzionatorie poste a tutela del lavoro svolto dai soggetti addetti al trasporto su strada di cose o di persone, in base alla normativa comunitaria contenuta nel Reg. Ce n. 561/2006, come integrato e modificato dal Reg. Ue n. 165/2014, e al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), dopo l'entrata in vigore, in data 1° gennaio 2015, del D.M. 16 dicembre 2014, come illustrato dalla Circolare n. 9209 del 31 dicembre 2014 del Ministero dell'Interno, che ha adeguato ulteriormente gli importi delle sanzioni in materia di dischi cronotachigrafi, apparecchi e di registrazione, si propongono di seguito tabelle dettagliate e specificamente annotate relative al quadro sanzionatorio in materia.

Tavola 1. Violazioni in materia di tempi di guida e di riposo e cronotachigrafi (Reg. Ce n. 561/2006) a carico del datore di lavoro

Sanzione ridotta (art. 202, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

Sanzione ridottissima (art. 202, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, di una somma pari al minimo fissato dalle singole norme ridotto del 30%.

Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 796 T

Nota: per ciascuna delle violazioni qui indicate l'impresa datrice di lavoro risponde direttamente, nella persona del proprio rappresentante legale, in base ad una sanzione applicata per ogni lavoratore interessato e per ogni illecito commesso (art. 174, comma 14, D.Lgs. n. 285/1992, come modificato dall'art. 30 della legge n. 120/2010, come chiarito dal Ministero del Lavoro con nota n. 13587 del 2 agosto 2010). Inoltre, in base alle previsioni dell'art. 174, commi 15-18, qualora l'impresa di trasporto di persone o di cose in conto proprio si trovi nelle condizioni di aver posto in essere ripetute inadempienze, anche in ragione della loro entità e frequenza, essa incorre nella sospensione del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto (per un periodo da uno a tre mesi), relativamente al veicolo cui si riferiscono le violazioni se non ha regolarizzato la propria situazione a seguito di apposita diffida (comma 15). Se l'impresa seguita a dimostrare una costante recidività, «anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto», essa incorre nella decadenza o nella revoca del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto cui si riferiscono prevalentemente le infrazioni (comma 16). Peraltro, i provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi (comma 17). Quando le ripetute inosservanze si riferiscono a veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, per effetto del quale la persona che esercita la direzione dell'attività di trasporto perde comunque il requisito dell'onorabilità, che deve sussistere, unitamente alla capacità finanziaria e alla idoneità professionale, per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli autotrasportatori, ai fini dell'esercizio della professione (comma 18).

(45) In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida (art. 7, comma 12, del d.lgs. n. 150/2011, come già art. 204-bis, comma 8).

(46) A. Ciccia, *Ricorsi stradali al restyling*, in AA.VV., Il nuovo Codice della Strada. Guida giuridico normativa cit., 37, evidenzia che «le nuove regole parlano di notificazione della sentenza» e, pertanto, «l'amministrazione deve notificare la sentenza, a mezzo di ufficiale giudiziario, così da determinare il de-

corso del termine di trenta giorni».

(47) Il ricorso in opposizione risulta inserito fra i procedimenti per i quali è previsto il pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo il valore della causa, art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, nonché dell'importo forfettizzato (pari ad euro 27,00 dal 1° gennaio 2014) di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Inserto

Tempi di guida e comportamento per veicoli muniti di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 6, par. 1, c. 1 e 2, Reg. n. 561/2006</p> <p>Periodi di guida giornalieri (fino al 10%)</p> <p>Per aver fatto eseguire agli autisti un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 9, prolungabili a 10 al massimo per due volte alla settimana) entro il 10% (54 minuti nel caso di periodi di 9 ore oppure 1 ora nel caso di periodi di 10 ore).</p>	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 6, par. 1, c. 1 e 2, Reg. n. 561/2006</p> <p>Periodi di guida giornalieri (dal 10% al 20%)</p> <p>Per aver fatto eseguire agli autisti un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 9, prolungabili a 10 al massimo per due volte alla settimana) oltre il 10% e fino al 20% (da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti nel caso di periodi di 9 ore oppure da 1 ora e 1 minuto a 2 ore nel caso di periodi di 10 ore).</p>	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 6, par. 1, c. 1 e 2, Reg. n. 561/2006</p> <p>Periodi di guida giornalieri (oltre il 20%)</p> <p>Per aver fatto eseguire agli autisti un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 9, prolungabili a 10 al massimo per due volte alla settimana) oltre il 20% (da 1 ora e 49 minuti in su nel caso di periodi di 9 ore oppure da 2 ore e 1 minuto in su nel caso di periodi di 10 ore).</p>	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. n. 561/2006</p> <p>Periodi di guida settimanali (fino al 10%)</p> <p>Per aver fatto eseguire agli autisti un periodo di guida settimanale superiore alle 56 ore consentite entro il 10% (fino a 5 ore e 36 minuti).</p>	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1092 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. n. 561/2006</p> <p>Periodi di guida settimanali (dal 10% al 20%)</p> <p>Per aver fatto eseguire agli autisti un periodo di guida settimanale superiore alle 56 ore consentite oltre il 10% e fino al 20% (da 5 ore e 37 minuti fino a 11 ore e 12 minuti).</p>	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. n. 561/2006</p> <p>Periodi di guida settimanali (oltre il 20%)</p> <p>Per aver fatto eseguire agli autisti un periodo di guida settimanale superiore alle 56 ore consentite oltre il 20% (da 11 ore e 13 minuti).</p>	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. n. 561/2006</p> <p>Periodi di guida bisettimanali (fino al 10%)</p> <p>Per aver fatto eseguire agli autisti in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 90 consentite entro il 10% (fino a 9 ore).</p>	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. n. 561/2006</p> <p>Periodi di guida bisettimanali (dal 10% al 20%)</p> <p>Per aver fatto eseguire agli autisti in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 90 consentite oltre il 10% e fino al 20% (da 9 ore e 1 minuto fino a 18 ore).</p>	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. n. 561/2006</p> <p>Periodi di guida bisettimanali (oltre il 20%)</p> <p>Per aver fatto eseguire agli autisti in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 90 consentite oltre il 20% (da 18 ore e 1 minuto in su).</p>	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p>

Tempi di guida e comportamento per veicoli muniti di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
	<i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro
<p>Art. 7, par. 1 e 2, Reg. n. 561/2006</p> <p>Interruzioni</p> <p>Per aver fatto eseguire agli autisti più di quattro ore e mezzo di guida continua, senza osservare i periodi di pausa previsti (almeno 45 minuti dopo quattro ore e mezzo oppure una interruzione di almeno 15 minuti e una successiva di almeno 30 minuti, ciascuna intercalate nel periodo di guida).</p>	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 8, par. 2, 3 e 4, Reg. n. 561/2006</p> <p>Riposo giornaliero (fino al 10%)</p> <p>Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - periodo di riposo giornaliero regolare: riposo ininterrotto di almeno 11 ore, oppure, in alternativa, due periodi di riposo, il primo di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione; - periodo di riposo giornaliero ridotto: un riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore, sono consentiti al massimo tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale; fino al 10% (fino a 1 ora e 6 minuti per periodi di 11 ore; fino ad 1 ora e 12 minuti per periodi di 12 ore; fino a 54 minuti per periodi di 9 ore) 	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 8, par. 2, 3 e 4, Reg. n. 561/2006</p> <p>Riposo giornaliero (dal 10% al 20%)</p> <p>Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - periodo di riposo giornaliero regolare: riposo ininterrotto di almeno 11 ore, oppure, in alternativa, due periodi di riposo, il primo di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione; - periodo di riposo giornaliero ridotto: un riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore, sono consentiti al massimo tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale; da oltre il 10% al 20% (da 1 ora e 7 minuti a 2 ore e 12 minuti per periodi di 11 ore; da 1 ora e 13 minuti a 2 ore e 24 minuti per periodi di 12 ore; da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti per periodi di 9 ore) 	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 8, par. 2, 3 e 4, Reg. n. 561/2006</p> <p>Riposo giornaliero (oltre il 20%)</p> <p>Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - periodo di riposo giornaliero regolare: riposo ininterrotto di almeno 11 ore, oppure, in alternativa, due periodi di riposo, il primo di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione; - periodo di riposo giornaliero ridotto: un riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore, sono consentiti al massimo tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale; da oltre il 20% in su (da 2 ore e 13 minuti in su per periodi di 11 ore; da 2 ore e 25 minuti in su per periodi di 12 ore; da 1 ora e 49 minuti in su per periodi di 9 ore) 	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 8, par. 5, Reg. n. 561/2006</p> <p>Riposo giornaliero con almeno due conducenti (fino al 10%)</p> <p>Per non aver concesso agli autisti in caso di multipresenza il previsto riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale fino al 10% (fino a 54 minuti).</p>	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 8, par. 5, Reg. n. 561/2006</p> <p>Riposo giornaliero con almeno due conducenti (dal 10% al 20%)</p>	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p>

Inserto

Tempi di guida e comportamento per veicoli muniti di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
Per non aver concesso agli autisti in caso di multipresenza il previsto riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale da oltre il 10% al 20% (da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti per periodi di 9 ore).	Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro
<i>Art. 8, par. 5, Reg. n. 561/2006</i> Riposo giornaliero con almeno due conducenti (oltre il 20%) Per non aver concesso agli autisti in caso di multipresenza il previsto riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale da oltre il 20% in su (da 1 ora e 49 minuti in su per periodi di 9 ore).	<i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro
<i>Art. 8, par. 6, Reg. n. 561/2006</i> Riposo settimanale (dal 10% al 20%) Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo settimanale da valutarsi nell'arco di due settimane consecutive: - due periodi di riposo settimanale regolare (tempo di riposo di almeno 45 ore); - un periodo di riposo settimanale regolare (tempo di riposo di almeno 45 ore) ed un periodo di riposo settimanale ridotto (tempo di riposo di almeno 24 ore); la riduzione deve essere compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva; da oltre il 10% al 20% (da 4 ore e 31 minuti a 9 ore nel caso di periodi di 45 ore oppure da 2 ore e 25 minuti a 4 ore e 48 minuti in su nel caso di periodi di 24 ore).	<i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro
<i>Art. 8, par. 6, Reg. n. 561/2006</i> Riposo settimanale (oltre il 20%) Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo settimanale da valutarsi nell'arco di due settimane consecutive: - due periodi di riposo settimanale regolare (tempo di riposo di almeno 45 ore); - un periodo di riposo settimanale regolare (tempo di riposo di almeno 45 ore) ed un periodo di riposo settimanale ridotto (tempo di riposo di almeno 24 ore); la riduzione deve essere compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva; da oltre il 20% in su (da 9 ore e 1 minuto in su nel caso di periodi di 45 ore oppure da 4 ore e 49 minuti in su nel caso di periodi di 24 ore)	<i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro
<i>Art. 10, par. 1, Reg. n. 561/2006</i> Divieto di maggiorazioni per trasporto Per aver attribuito agli autisti premi o maggiorazioni retributive in ragione delle distanze percorse o delle merci trasportate.	<i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro
<i>Art. 10, par. 2, Reg. n. 561/2006</i> Organizzazione del lavoro Per aver omesso di organizzare il lavoro dei conducenti dei propri automezzi e non averli messi nelle condizioni di osservare le disposizioni dei Regolamenti n. 3821/1985 e n. 561/2006.	<i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro
<i>Art. 10, par. 2, Reg. n. 561/2006</i> Verifica del rispetto dei regolamenti Per aver omesso di verificare regolarmente, mediante appositi controlli, che venissero osservate dai conducenti dei propri automezzi le disposizioni dei Regolamenti n. 3821/1985 e n. 561/2006.	<i>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro

Apparecchio di controllo cronotachigrafo e dischi cronotachigrafi	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 179, c. 3, D.Lgs. n. 285/1992 Reg. n. 3821/1985</p> <p>Omessa installazione del cronotachigrafo Per aver messo in circolazione un veicolo adibito al trasporto su strada sprovvisto di apparecchio cronotachigrafo con caratteristiche corrispondenti a quelle fissate dal Regolamento n. 3821/1985.</p>	<p>Art. 179, c. 3, D.Lgs. n. 285/1992 D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da euro 814 a euro 3.260 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 808 a euro 3.234) <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 814 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 569,80 euro</p> <p>Art. 179, c. 7, D.Lgs. n. 285/1992 Diffida a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni</p>
<p>Art. 179, c. 3, D.Lgs. n. 285/1992 Reg. n. 3821/1985</p> <p>Mancata consegna dei dischi cronotachigrafi Per aver messo in circolazione un veicolo adibito al trasporto su strada sprovvisto dei fogli di registrazione (dischi cronotachigrafi).</p>	<p>Art. 179, c. 3, D.Lgs. n. 285/1992 D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da euro 814 a euro 3.260 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 808 a euro 3.234) <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 814 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 569,80 euro</p> <p>Art. 179, c. 7, D.Lgs. n. 285/1992 Diffida a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni</p>
<p>Art. 179, c. 3, D.Lgs. n. 285/1992 Reg. n. 3821/1985</p> <p>Cronotachigrafo manomesso o non funzionante Per aver messo in circolazione un veicolo adibito al trasporto su strada con apparecchio cronotachigrafo manomesso o non funzionante.</p>	<p>Art. 179, c. 3, D.Lgs. n. 285/1992 D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da euro 814 a euro 3.260 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 808 a euro 3.234) <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 814 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 569,80 euro</p> <p>Art. 179, c. 7, D.Lgs. n. 285/1992 Diffida a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni</p>
<p>Art. 13 Reg. n. 3821/1985</p> <p>Uso regolare del cronotachigrafo Per non avere provveduto al buon funzionamento e al buon uso dell'apparecchio cronotachigrafo e della carta del conducente.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 legge n. 727/1978 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99) <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 51 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p>Art. 14, par. 1, Reg. n. 3821/1985</p> <p>Omessa fornitura dei fogli di registrazione (dischi cronotachigrafi) Per non avere rilasciato ai conducenti un numero sufficiente di fogli di registrazione (omologati e atti ad essere utilizzati nell'apparecchio montato a bordo del veicolo), in relazione al carattere individuale di essi, alla durata del servizio ed alla necessità di sostituire eventualmente i fogli sciupati o ritirati da un agente incaricato del controllo.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 legge n. 727/1978 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99) <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 51 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p>Art. 14, par. 2, c. 1, prima parte, Reg. n. 3821/1985 (come sostituito dall'art. 26, par. 3, Reg. n. 561/2906)</p> <p>Omessa conservazione fogli di registrazione e tabulati Per non avere conservato i fogli di registrazione e i tabulati predisposti, in ordine cronologico e in forma leggibile, per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 legge n. 727/1978 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99) <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 51 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p>Art. 14, par. 2, c. 1, seconda parte, Reg. n. 3821/1985 (come sostituito dall'art. 26, par. 3, Reg. n. 561/2006)</p> <p>Omessa consegna copia di fogli di registrazione e tabulati al conducente richiedente Per non avere consegnato copia dei fogli di registrazione e dei tabulati predisposti, nelle parti che riguardano il servizio dallo stesso svolto, al conducente che ne abbia fatto esplicita richiesta.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 legge n. 727/1978 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99) <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 51 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p>Art. 14, par. 2, c. 2, prima parte, Reg. n. 3821/1985 (come sostituito dall'art. 26, par. 3, Reg. n. 561/2006)</p> <p>Omessa consegna copia dei dati della carta del conducente al conducente richiedente Per non avere consegnato copia dei dati scaricati dalle carte del conducente e gli stampati, nelle parti che riguardano il servizio dallo stesso svolto, al conducente che ne abbia fatto esplicita richiesta.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 legge n. 727/1978 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99) <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 51 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 35,70 euro</p>

Inserto

Apparecchio di controllo cronotachigrafo e dischi cronotachigrafi	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 14, par. 2, c. 2, seconda parte, Reg. n. 3821/1985 (come sostituito dall'art. 26, par. 3, Reg. n. 561/2006)</p> <p>Omissa esibizione documenti</p> <p>Per non avere esibito o consegnato a richiesta dei funzionari o degli agenti incaricati del controllo i fogli di registrazione e i tabulati predisposti, nonché e gli stampati dei dati scaricati dalle carte del conducente.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 legge n. 727/1978 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99)</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p>Art. 15, par. 8, prima parte, Reg. n. 3821/1985 - Art. 34 Reg. n. 165/2014</p> <p>Divieto di falsificazione, cancellazione, distruzione</p> <p>Per avere falsificato, cancellato o distrutto i dati registrati sul foglio di registrazione, oltre che i dati registrati nell'apparecchio di controllo, nonché i documenti stampati prodotti dall'apparecchio di controllo.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 legge n. 727/1978 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99)</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p>Art. 15, par. 8, seconda parte, Reg. n. 3821/1985 - Art. 34 Reg. n. 165/2014</p> <p>Divieto di manomissioni</p> <p>Per avere manomesso l'apparecchio di controllo o il foglio di registrazione allo scopo di falsificare i dati e/o i documenti stampati o di renderli inaccessibili o distruggerli.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 legge n. 727/1978 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99)</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p>Art. 16, par. 1, c. 1-2, Reg. n. 3821/1985</p> <p>Omesse riparazioni</p> <p>Per avere omissa, in caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio, di farlo riparare da un installatore o in un'officina autorizzati, appena le circostanze lo consentono (se il ritorno del veicolo alla sede avviene dopo un periodo superiore ad una settimana, dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso)</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 legge n. 727/1978 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99)</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</p>

Strumenti di controllo in mancanza di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. n. 561/2006</p> <p>Mancanza di orario e registro di servizio</p> <p>Per aver fatto viaggiare gli autisti in servizi regolari passeggeri a bordo del veicolo senza stabilire l'orario di servizio e senza istituire il registro di servizio.</p>	<p>Art. 174, c. 14, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. n. 561/2006</p> <p>Omesse trascrizioni nel registro di servizio</p> <p>Per non aver trascritto (per gli autisti in servizi regolari passeggeri) sul registro di servizio per ciascun conducente: nome, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità.</p>	<p>Art. 174, c. 14 D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. n. 561/2006</p> <p>Registrazioni errate, alterate e incomplete</p> <p>Per aver effettuato (per gli autisti in servizi regolari passeggeri) sul registro di servizio registrazioni errate, alterate o incomplete riguardo a: nominativo dei conducenti, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità.</p>	<p>Art. 174, c. 14 D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 16, par. 3, lett. a), Reg. n. 561/2006</p> <p>Omesse registrazioni minime</p> <p>Per non aver effettuato (per gli autisti in servizi regolari passeggeri) sul registro di servizio le registrazioni obbligatorie (nominativo</p>	<p>Art. 174, c. 14 D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p>

Inserto

Strumenti di controllo in mancanza di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
dei conducenti, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità) per un periodo che comprende almeno i 28 giorni precedenti.	Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro
<i>Art. 16, par. 3, lett. a), Reg. n. 561/2006</i> Omesso aggiornamento del registro Per non aver aggiornato (per gli autisti in servizi regolari passeggeri) il registro di servizio nelle registrazioni obbligatorie (nominativo dei conducenti, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità) ad intervalli regolari di un mese al massimo.	<i>Art. 174, c. 14 D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro
<i>Art. 16, par. 3, lett. b), Reg. n. 561/2006</i> Tenuta irregolare del registro Per aver tenuto (per gli autisti in servizi regolari passeggeri) il registro di servizio non firmato dal titolare dell'impresa o da un suo delegato.	<i>Art. 174, c. 14 D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro
<i>Art. 16, par. 2, c. 2, Reg. n. 561/2006</i> Omessa consegna dei documenti di controllo Per non aver fornito agli autisti (in servizi regolari passeggeri) l'estratto del registro di servizio relativo al servizio da espletare e copia dell'orario di servizio.	<i>Art. 174, c. 14 D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro
<i>Art. 16, par. 3, lett. c), prima parte, Reg. n. 561/2006</i> Omessa conservazione del registro Per non aver conservato l'impresa di trasporto (per gli autisti in servizi regolari passeggeri) il registro di servizio per almeno un anno dopo lo scadere del periodo di servizio cui si riferisce.	<i>Art. 174, c. 14 D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro
<i>Art. 16, par. 3, lett. c), ultima parte, Reg. n. 561/2006</i> Omessa consegna dell'estratto del registro al conducente richiedente Per non aver consegnato l'impresa di trasporto (per gli autisti in servizi regolari passeggeri) al conducente che ne abbia fatta esplicita richiesta un estratto del registro di servizio nelle parti in cui lo stesso reca le registrazioni che lo riguardano.	<i>Art. 174, c. 14 D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro

Tavola 2. Violazioni in materia di tempi di guida e di riposo e cronotachigrafi (Reg. Ce n. 561/2006) a carico del lavoratore conducente

Sanzione ridotta (art. 202, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

Sanzione ridottissima (art. 202, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, di una somma pari al minimo fissato dalle singole norme ridotto del 30%.

Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 796 T

Nota: per ciascuna delle violazioni qui indicate l'impresa datrice di lavoro deve essere ritenuta obbligato solidale per il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative irrogate (art. 174, comma 13, D.Lgs. n. 285/1992, come modificato dalla legge n. 120/2010), tranne che per gli illeciti di cui all'art. 179 D.Lgs. n. 285/1992, per i quali se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave (art. 179, comma 5). Peraltro, tutte le violazioni individuate per il conducente incombono anche a carico del membro dell'equipaggio, per effetto di quanto previsto dall'art. 174, comma 10, D.Lgs. n. 285/1992, come modificato dalla legge n. 120/2010. Inoltre, a norma della tabella di cui all'art. 126-bis, D.Lgs. n. 285/1992, come modificata dalla legge n. 120/2010, la violazione di alcune delle disposizioni qui indicate comporta la decurtazione di punti (per il conducente e il membro dell'equipaggio) e precisamente: art. 174 - *comma 5*: per violazione dei tempi di guida giornalieri oltre il 10% 2 punti; per violazione dei tempi di riposo giornalieri oltre il 10% 5 punti; *comma 6*: per violazione dei tempi di guida e di riposo giornalieri oltre il 20% 10 punti; *comma 7*: per violazione dei tempi di guida settimanale oltre il 10% 1 punto; per violazione dei tempi di riposo settimanale oltre il 10% 3 punti; per viola-

**Tavola 2. Violazioni in materia di tempi di guida e di riposo e cronotachigrafi (Reg. Ce n. 561/2006)
a carico del lavoratore conducente**

zione dei tempi di guida settimanale oltre il 20% 2 punti; per violazione dei tempi di riposo settimanale oltre il 20% 5 punti; *comma 8*: per violazione delle interruzioni alla guida continua 2 punti; art. 179 - *comma 2*: per assenza o non funzionamento del cronotachigrafo 10 punti. Infine, in base alle previsioni dell'art. 202, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, D.Lgs. n. 285/1992, come modificato dalla legge n. 120/2010, quando la violazione dell'art. 174, commi 5, 6 e 7 è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta. Se il trasgressore non vuole (o non può) effettuare il pagamento in misura ridotta è comunque tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione; ove manchi il prescritto versamento della cauzione viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non venga effettuato il pagamento, per un tempo non superiore a 60 giorni.

Tempi di guida e comportamento per veicoli muniti di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 6, par. 1, c. 1 e 2, Reg. n. 561/2006 Periodi di guida giornalieri (fino al 10%) Per aver eseguito un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 9, prolungabili a 10 al massimo per due volte alla settimana) entro il 10% (54 minuti nel caso di periodi di 9 ore oppure 1 ora nel caso di periodi di 10 ore).</p>	<p>Art. 174, c. 4 D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014 Sanzione amministrativa da 40 a 161 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 40 a 160 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 40 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 28 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-<i>bis</i>)</p>
<p>Art. 6, par. 1, c. 1 e 2, Reg. n. 561/2006 Periodi di guida giornalieri (dal 10% al 20%) Per aver eseguito un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 9, prolungabili a 10 al massimo per due volte alla settimana) oltre il 10% e fino al 20% (da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti nel caso di periodi di 9 ore oppure da 1 ora e 1 minuto a 2 ore nel caso di periodi di 10 ore).</p>	<p>Art. 174, c. 5 D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014 Sanzione amministrativa da 319 a 1.275 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 316 a 1.265 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 319 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 223,30 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-<i>bis</i>)</p>
<p>Art. 6, par. 1, c. 1 e 2, Reg. n. 561/2006 Periodi di guida giornalieri (oltre il 20%) Per aver eseguito un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 9, prolungabili a 10 al massimo per due volte alla settimana) oltre il 20% (da 1 ora e 49 minuti in su nel caso di periodi di 9 ore oppure da 2 ore e 1 minuto in su nel caso di periodi di 10 ore).</p>	<p>Art. 174, c. 6 D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014 Sanzione amministrativa da 425 a 1.699 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 422 a 1.686 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 425 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 297,50 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-<i>bis</i>)</p>
<p>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. n. 561/2006 Periodi di guida settimanali (fino al 10%) Per aver eseguito un periodo di guida settimanale superiore alle 56 ore consentite entro il 10% (fino a 5 ore e 36 minuti).</p>	<p>Art. 174, c. 4 D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014 Sanzione amministrativa da 40 a 161 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 40 a 160 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 40 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 28 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-<i>bis</i>)</p>
<p>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. n. 561/2006 Periodi di guida settimanali (dal 10% al 20%) Per aver eseguito un periodo di guida settimanale superiore alle 56 ore consentite oltre il 10% e fino al 20% (da 5 ore e 37 minuti fino a 11 ore e 12 minuti).</p>	<p>Art. 174, c. 7, primo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014 Sanzione amministrativa da 266 a 1.062 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 264 a 1.054 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 266 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 186,20 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-<i>bis</i>)</p>
<p>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. n. 561/2006 Periodi di guida settimanali (oltre il 20%)</p>	<p>Art. 174, c. 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010</p>

Inserto

Tempi di guida e comportamento per veicoli muniti di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
Per aver eseguito un periodo di guida settimanale superiore alle 56 ore consentite oltre il 20% (da 11 ore e 13 minuti).	Sanzione amministrativa da 425 a 1.699 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 422 a 1.686 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 425 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 297,50 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)
<i>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. n. 561/2006</i> Periodi di guida bisettimanali (fino al 10%) Per aver eseguito in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 90 consentite entro il 10% (fino a 9 ore).	<i>Art. 174, c. 4, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 40 a 161 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 40 a 160 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 40 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 28 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)
<i>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. n. 561/2006</i> Periodi di guida bisettimanali (dal 10% al 20%) Per aver eseguito in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 90 consentite oltre il 10% e fino al 20% (da 9 ore e 1 minuto fino a 18 ore).	<i>Art. 174, c. 7, primo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 266 a 1.062 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 264 a 1.054 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 266 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 186,20 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)
<i>Art. 6, par. 2 e 3, Reg. n. 561/2006</i> Periodi di guida bisettimanali (oltre il 20%) Per aver eseguito in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 90 consentite oltre il 20% (da 18 ore e 1 minuto in su).	<i>Art. 174, c. 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 425 a 1.699 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 422 a 1.686 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 425 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 297,50 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)
<i>Art. 7, par. 1 e 2, Reg. n. 561/2006</i> Interruzioni Per aver eseguito più di quattro ore e mezzo di guida continua, senza osservare i periodi di pausa previsti (almeno 45 minuti dopo quattro ore e mezzo oppure una interruzione di almeno 15 minuti e una successiva di almeno 30 minuti, ciascuna intercalate nel periodo di guida).	<i>Art. 174, c. 8, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 164 a 658 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 163 a 653 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 164 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 114,80 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)
<i>Art. 8, par. 2, 3 e 4, Reg. n. 561/2006</i> Riposo giornaliero (fino al 10%) Per non aver goduto il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna: - periodo di riposo giornaliero regolare: riposo ininterrotto di almeno 11 ore, oppure, in alternativa, due periodi di riposo, il primo di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione; - periodo di riposo giornaliero ridotto: un riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore, sono consentiti al massimo tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale; fino al 10% (fino a 1 ora e 6 minuti per periodi di 11 ore; fino ad 1 ora e 12 minuti per periodi di 12 ore; fino a 54 minuti per periodi di 9 ore)	<i>Art. 174, c. 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 213 a 850 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 211 a 843 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 213 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 149,10 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)
<i>Art. 8, par. 2, 3 e 4, Reg. n. 561/2006</i> Riposo giornaliero (dal 10% al 20%)	<i>Art. 174, c. 5, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 372 a 1.488 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 369 a 1.476 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.

Tempi di guida e comportamento per veicoli muniti di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
<p>Per non aver goduto il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - periodo di riposo giornaliero regolare: riposo ininterrotto di almeno 11 ore, oppure, in alternativa, due periodi di riposo, il primo di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione; - periodo di riposo giornaliero ridotto: un riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore, sono consentiti al massimo tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale; <p>da oltre il 10% al 20% (da 1 ora e 7 minuti a 2 ore e 12 minuti per periodi di 11 ore; da 1 ora e 13 minuti a 2 ore e 24 minuti per periodi di 12 ore; da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti per periodi di 9 ore)</p>	<p><i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 372 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 260,40 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p>Art. 8, par. 2, 3 e 4, Reg. n. 561/2006 Riposo giornaliero (oltre il 20%) Per non aver goduto il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - periodo di riposo giornaliero regolare: riposo ininterrotto di almeno 11 ore, oppure, in alternativa, due periodi di riposo, il primo di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione; - periodo di riposo giornaliero ridotto: un riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore, sono consentiti al massimo tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale; <p>da oltre il 20% in su (da 2 ore e 13 minuti in su per periodi di 11 ore; da 2 ore e 25 minuti in su per periodi di 12 ore; da 1 ora e 49 minuti in su per periodi di 9 ore)</p>	<p>Art. 174, c. 6, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014 Sanzione amministrativa da 425 a 1.699 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 422 a 1.686 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 425 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 297,50 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p>Art. 8, par. 5, Reg. n. 561/2006 Riposo giornaliero con almeno due conducenti (fino al 10%) Per non aver goduto in caso di multipresenza il previsto riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale fino al 10% (fino a 54 minuti).</p>	<p>Art. 174, c. 4, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014 Sanzione amministrativa da 213 a 850 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 211 a 843 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 213 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 149,10 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p>Art. 8, par. 5, Reg. n. 561/2006 Riposo giornaliero con almeno due conducenti (dal 10% al 20%) Per non aver goduto in caso di multipresenza il previsto riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale da oltre il 10% al 20% (da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti per periodi di 9 ore).</p>	<p>Art. 174, c. 5, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014 Sanzione amministrativa da 372 a 1.488 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 369 a 1.476 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 372 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 260,40 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p>Art. 8, par. 5, Reg. n. 561/2006 Riposo giornaliero con almeno due conducenti (oltre il 20%) Per non aver goduto in caso di multipresenza il previsto riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale da oltre il 20% in su (da 1 ora e 49 minuti in su per periodi di 9 ore).</p>	<p>Art. 174, c. 6, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014 Sanzione amministrativa da 425 a 1.699 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 422 a 1.686 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 425 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 297,50 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p>Art. 8, par. 6, Reg. n. 561/2006 Riposo settimanale (dal 10% al 20%) Per non aver goduto il previsto riposo settimanale da valutarsi nell'arco di due settimane consecutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - due periodi di riposo settimanale regolare (tempo di riposo di almeno 45 ore); 	<p>Art. 174, c. 7, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014 Sanzione amministrativa da 372 a 1.488 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 369 a 1.476 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 372 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 260,40 euro</p>

Inserto

Tempi di guida e comportamento per veicoli muniti di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
- un periodo di riposo settimanale regolare (tempo di riposo di almeno 45 ore) ed un periodo di riposo settimanale ridotto (tempo di riposo di almeno 24 ore); la riduzione deve essere compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva; da oltre il 10% al 20% (da 4 ore e 31 minuti a 9 ore nel caso di periodi di 45 ore oppure da 2 ore e 25 minuti a 4 ore e 48 minuti in su nel caso di periodi di 24 ore)	La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)
<p>Art. 8, par. 6, Reg. n. 561/2006</p> <p>Riposo settimanale (oltre il 20%)</p> <p>Per non aver goduto il previsto riposo settimanale da valutarsi nell'arco di due settimane consecutive:</p> <p>- due periodi di riposo settimanale regolare (tempo di riposo di almeno 45 ore);</p> <p>- un periodo di riposo settimanale regolare (tempo di riposo di almeno 45 ore) ed un periodo di riposo settimanale ridotto (tempo di riposo di almeno 24 ore); la riduzione deve essere compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva; da oltre il 20% in su (da 9 ore e 1 minuto in su nel caso di periodi di 45 ore oppure da 4 ore e 49 minuti in su nel caso di periodi di 24 ore)</p>	<p>Art. 174, c. 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 425 a 1.699 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 422 a 1.686 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 425 euro</p> <p><i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 297,50 euro</p> <p>La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>

Apparecchio di controllo cronotachigrafo e dischi cronotachigrafi	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 179, c. 2, D.Lgs. n. 285/1992</p> <p>Reg. n. 3821/1985</p> <p>Mancanza del cronotachigrafo</p> <p>Per aver condotto un veicolo sprovvisto di apparecchio cronotachigrafo.</p>	<p>Art. 179, c. 2, D.Lgs. n. 285/1992</p> <p>D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 848 a 3.393 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 841 a 3.366 euro) per ciascuna violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 848 euro</p> <p><i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 593,60 euro</p> <p>Art. 179, c. 7, D.Lgs. n. 285/1992</p> <p>Diffida a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni</p>
<p>Art. 179, c. 2, D.Lgs. n. 285/1992</p> <p>Reg. n. 3821/1985</p> <p>Non conformità del cronotachigrafo</p> <p>Per aver condotto un veicolo sprovvisto di apparecchio cronotachigrafo con caratteristiche corrispondenti a quelle fissate dal Regolamento n. 3821/1985.</p>	<p>Art. 179, c. 2, D.Lgs. n. 285/1992</p> <p>D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 848 a 3.393 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 841 a 3.366 euro) per ciascuna violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 848 euro</p> <p><i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 593,60 euro</p> <p>Art. 179, c. 7, D.Lgs. n. 285/1992</p> <p>Diffida a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni</p>
<p>Art. 179, c. 2, D.Lgs. n. 285/1992</p> <p>Reg. n. 3821/1985</p> <p>Cronotachigrafo non funzionante</p> <p>Per aver condotto un veicolo provvisto di apparecchio cronotachigrafo non funzionante.</p>	<p>Art. 179, c. 2, D.Lgs. n. 285/1992</p> <p>D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 848 a 3.393 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 841 a 3.366 euro) per ciascuna violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 848 euro</p> <p><i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 593,60 euro</p> <p>Art. 179, c. 7, D.Lgs. n. 285/1992</p> <p>Diffida a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni</p>
<p>Art. 179, c. 2, D.Lgs. n. 285/1992</p> <p>Reg. n. 3821/1985</p> <p>Mancato utilizzo del foglio di registrazione (disco cronotachigrafo)</p> <p>Per aver condotto un veicolo provvisto di apparecchio cronotachigrafo senza inserire e far uso del foglio di registrazione (di-</p>	<p>Art. 179, c. 2, D.Lgs. n. 285/1992</p> <p>D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 848 a 3.393 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 841 a 3.366 euro) per ciascuna violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 848 euro</p> <p><i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 593,60 euro</p> <p>Art. 179, c. 7, D.Lgs. n. 285/1992</p>

Apparecchio di controllo cronotachigrafo e dischi cronotachigrafi	
Illecito	Sanzione
sco cronotachigrafo) o senza inserire e far uso della scheda del conducente.	Diffida a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni
<p>Art. 179, c. 2, D.Lgs. n. 285/1992 Reg. n. 3821/1985</p> <p>Manomissione o alterazione del cronotachigrafo Per aver condotto un veicolo sprovvisto di apparecchio cronotachigrafo manomettendo i sigilli o alterando l'apparecchio di controllo.</p>	<p>Art. 179, c. 2, ultima parte, D.Lgs. n. 285/1992 D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 1.696 a 6.786 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 1.682 a 6.732 euro) per ogni violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 1696 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 1187,20 euro</p> <p>Art. 179, c. 7, D.Lgs. n. 285/1992 Diffida a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni</p>
<p>Art. 13 Reg. n. 3821/1985</p> <p>Uso regolare del cronotachigrafo Per non avere provveduto al buon funzionamento e al buon uso dell'apparecchio cronotachigrafo e della carta del conducente.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 legge n. 727/1978 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99) Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p>Art. 14, par. 4, Reg. n. 3821/1985</p> <p>Carta del conducente diversa dalla propria Per avere fatto uso di una carta del conducente diversa dalla propria carta personalizzata.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 legge n. 727/1978 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99) Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p>Art. 14, par. 4, Reg. n. 3821/1985</p> <p>Carta del conducente difettosa Per avere fatto uso di una carta del conducente difettosa.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 legge n. 727/1978 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99) Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p>Art. 14, par. 4, Reg. n. 3821/1985</p> <p>Carta del conducente scaduta Per avere fatto uso di una carta del conducente il cui periodo di validità era scaduto (oltre i cinque anni dal rilascio).</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 legge n. 727/1978 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99) Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p>Art. 15, par. 1, c. 1, Reg. n. 3821/1985 - Art. 34 Reg. n. 165/2014</p> <p>Dischi cronotachigrafi e carta del conducente sporchi o deteriorati Per avere fatto uso di fogli di registrazione o di carta del conducente sporchi o deteriorati.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 L. 727/78 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99) Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p>Art. 15, par. 1, c. 3, Reg. n. 3821/1985 - Art. 34 Reg. n. 165/2014</p> <p>Foglio sostitutivo di dischi cronotachigrafi deteriorati Per non aver proceduto, in caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni, ad accludere il foglio deteriorato al foglio di riserva utilizzato per sostituirlo.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 legge n. 727/1978 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99) Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p>Art. 15, par. 1, ultimo comma, Reg. n. 3821/1985 - Art. 34 Reg. n. 165/2014</p> <p>Stampati sostitutivi della carta del conducente danneggiata Per non aver proceduto, in caso di danneggiamento o non funzionamento della carta del conducente, a far uso degli stampati sostitutivi.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 L. 727/78 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99) Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p>Art. 15, par. 2, c. 1, prima parte, Reg. n. 3821/1985 - Art. 34 Reg. n. 165/2014</p> <p>Uso giornaliero di dischi cronotachigrafi e carta del conducente Per non avere fatto uso dei fogli di registrazione o della carta del conducente per ciascun giorno di guida, a partire dal momento della presa in consegna del veicolo.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 legge n. 727/1978 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99) Sanzione ridotta (entro 60gg): 51 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 35,70 euro</p>

Inserto

Apparecchio di controllo cronotachigrafo e dischi cronotachigrafi	
Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 15, par. 2, c. 1, ultima parte, Reg. n. 3821/1985 - Art. 34 Reg. n. 165/2014</i> Usò più lungo di dischi cronotachigrafi e carta del conducente Per avere fatto uso dei fogli di registrazione o della carta del conducente per un periodo più lungo di quello per il quale erano destinati.</p>	<p><i>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 legge n. 727/1978 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99) <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 51 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p><i>Art. 15, par. 5, Reg. n. 3821/1985 - Art. 34 Reg. n. 165/2014</i> Indicazioni sui fogli di registrazione (dischi cronotachigrafi) Per avere ommesso di indicare nei fogli di registrazione i seguenti dati: a) cognome e nome all'inizio dell'utilizzazione del foglio; b) data e luogo all'inizio e alla fine dell'utilizzazione del foglio; c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio; d) la lettura del contachilometri: prima del primo viaggio registrato sul foglio, alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio, in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio (contatore del veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo al quale sarà assegnato); e) se del caso, l'ora del cambio di veicolo.</p>	<p><i>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 legge n. 727/1978 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99) <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 51 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p><i>Art. 15, par. 7, Reg. n. 3821/1985 - Art. 26, par. 4, Reg. n. 561/2006 - Art. 34 Reg. n. 165/2014</i> Omissa esibizione documenti (cronotachigrafo) Per non essere stato in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli: 1) i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dallo stesso nei 28 giorni precedenti, 2) la carta del conducente se ne è titolare, 3) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei 28 giorni precedenti.</p>	<p><i>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 legge n. 727/1978 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99) <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 51 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p><i>Art. 15, par. 7, lett. a), Reg. n. 3821/1985 - Art. 26, par. 4, Reg. n. 561/2006 - Art. 34 Reg. n. 165/2014</i> Omissa esibizione documenti (cronotachigrafo digitale) Per non essere stato in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli: 1) la carta di conducente di cui è titolare, 2) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante la settimana in corso e nei 28 giorni precedenti, 3) i fogli di registrazione (dischi cronotachigrafi) corrispondenti allo stesso periodo di cui al precedente comma nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio cronotachigrafo non digitale.</p>	<p><i>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 legge n. 727/1978 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99) <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 51 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p><i>Art. 15, par. 8, prima parte, Reg. n. 3821/1985 - Art. 34 Reg. n. 165/2014</i> Divieto di falsificazione, cancellazione, distruzione Per avere falsificato, cancellato o distrutto i dati registrati sul foglio di registrazione, o sulla carta del conducente, oltre che i dati registrati nell'apparecchio di controllo, nonché i documenti stampati prodotti dall'apparecchio di controllo.</p>	<p><i>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 L. 727/78 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99) <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 51 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p><i>Art. 15, par. 8, seconda parte, Reg. n. 3821/1985 - Art. 34 Reg. n. 165/2014</i> Divieto di manomissioni Per avere manomesso l'apparecchio di controllo, il foglio di registrazione o la carta del conducente allo scopo di falsificare i dati e/o i documenti stampati o di renderli inaccessibili o distruggerli.</p>	<p><i>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 L. 727/78 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99) <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 51 euro <i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 35,70 euro</p>
<p><i>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. n. 3821/1985</i> Omesse registrazioni sostitutive (cronotachigrafo non funzionante) Per avere ommesso, in caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio, di riportare le indicazioni relative ai gruppi</p>	<p><i>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 19 legge n. 727/1978 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99) <i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 51 euro</p>

Apparecchio di controllo cronotachigrafo e dischi cronotachigrafi	
Illecito	Sanzione
di tempi, nella misura in cui essi non sono più correttamente registrati o stampati dall'apparecchio di controllo, sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente e su cui riporta gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida o nome e numero della carta del conducente), ivi compresa la firma.	<i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 35,70 euro
<p>Art. 16, par. 1, c. 1-2, Reg. n. 3821/1985</p> <p>Omesse registrazioni sostitutive (carta del conducente non utilizzabile)</p> <p>Per avere omesso, in caso di smarrimento, furto, deterioramento o cattivo funzionamento della carta del conducente, di stampare, al termine del viaggio, le indicazioni relative ai gruppi di tempi registrati dall'apparecchio di controllo, riportando su tale stampato gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida o nome e numero della carta del conducente), e firmandolo.</p>	<p>Art. 179, c. 10 e art. 195, c. 1, D.Lgs. n. 285/1992</p> <p>Art. 19 legge n. 727/1978 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 100 per ogni violazione (fino al 31 dicembre 2014 da euro 51 a euro 99)</p> <p><i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 51 euro</p> <p><i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 35,70 euro</p>

Strumenti di controllo in mancanza di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. n. 561/2006</p> <p>Mancanza di orario e registro di servizio</p> <p>Per aver viaggiato in servizi regolari passeggeri a bordo del veicolo senza il registro di servizio o senza copia dell'orario di servizio.</p>	<p>Art. 174, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992</p> <p>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro</p> <p><i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. n. 561/2006</p> <p>Mancata tenuta di orario e registro di servizio</p> <p>Per aver viaggiato in servizi regolari passeggeri a bordo del veicolo senza tenere con sé il registro di servizio o copia dell'orario di servizio.</p>	<p>Art. 174, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992</p> <p>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro</p> <p><i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. n. 561/2006</p> <p>Registrazioni errate, alterate e incomplete</p> <p>Per aver tenuto il registro di servizio o copia dell'orario di lavoro con registrazioni errate, alterate o incomplete riguardo a: nominativo dei conducenti, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità.</p>	<p>Art. 174, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992</p> <p>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro</p> <p><i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 16, par. 3, lett. a), Reg. n. 561/2006</p> <p>Registrazioni minime errate, alterate e incomplete</p> <p>Per aver tenuto il registro di servizio o copia dell'orario di lavoro con registrazioni errate, alterate o incomplete riguardo alle registrazioni minime obbligatorie (nominativo dei conducenti, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità) per un periodo che comprende almeno i 28 giorni precedenti.</p>	<p>Art. 174, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992</p> <p>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro</p> <p><i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 16, par. 3, lett. b), Reg. n. 561/2006</p> <p>Tenuta irregolare del registro</p> <p>Per aver tenuto il registro di servizio non firmato dal titolare dell'impresa o da un suo delegato.</p>	<p>Art. 174, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992</p> <p>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta</i> (entro 60gg): 327 euro</p> <p><i>Sanzione ridottissima</i> (entro 5gg): 228,90 euro</p>

Inserto

Gli illeciti in materia di autotrasporto e tabelle delle sanzioni AETR

A completamento dell'analisi relativa alle ipotesi sanzionatorie poste a tutela del lavoro svolto dai soggetti addetti al trasporto su strada di cose o di persone, in base alla normativa contenuta nell'*Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli adibiti ai trasporti internazionali su strada* (AETR o, italianizzato, AETS), concluso a Gine-

vra il 1° luglio 1970, e reso esecutivo in Italia dalla legge 6 marzo 1976, n. 112, e all'art. 178 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), dopo l'entrata in vigore, in data 1° gennaio 2015, del D.M. 16 dicembre 2014, come illustrato dalla Circolare n. 9209 del 31 dicembre 2014 del Ministero dell'Interno, che ha adeguato ulteriormente gli importi delle sanzioni in materia, si propongono di seguito tabelle dettagliate e specificamente annotate relative al relativo quadro sanzionatorio.

**Tavola 1. Violazioni in materia di tempi di guida e di riposo e strumenti di controllo
(AETR 1° luglio 1970 – legge n. 112/1976) a carico del datore di lavoro**

Sanzione ridotta (art. 202, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

Sanzione ridottissima (art. 202, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, di una somma pari al minimo fissato dalle singole norme ridotto del 30%.

Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 796 T

Nota: l'art. 178, comma 1, del Codice della Strada, nel testo sostituito dall'art. 30, comma 3, della legge n. 120/2010, prevede espressamente che la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di cronotachigrafo è disciplinata dalle disposizioni dell'*Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli adibiti ai trasporti internazionali su strada* (AETR), al cui rispetto sono tenuti anche i conducenti dei veicoli di cui all'art. 2, par. 3, del Reg. (CE) n. 561/2006. Inoltre per ciascuna delle violazioni qui indicate l'impresa datrice di lavoro risponde direttamente, nella persona del proprio rappresentante legale, in base ad una sanzione applicata per ogni lavoratore interessato e per ogni illecito commesso (art. 178, comma 13, D.Lgs. n. 285/1992, come modificato dall'art. 30 della legge n. 120/2010, secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con nota n. 13587 del 2 agosto 2010). Infine, in base alle previsioni dell'art. 178, comma 14, trova applicazione anche qui il meccanismo sanzionatorio accessorio di cui all'art. 174, commi 15-18, per cui qualora l'impresa di trasporto di persone o di cose in conto proprio si trovi nelle condizioni di aver posto in essere ripetute inadempienze, anche in ragione della loro entità e frequenza, essa incorre nella sospensione del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto (per un periodo da uno a tre mesi), relativamente al veicolo cui si riferiscono le violazioni se non ha regolarizzato la propria situazione a seguito di apposita diffida (comma 15). Se l'impresa seguita a dimostrare una costante recidività, "anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto", essa incorre nella decadenza o nella revoca del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto cui si riferiscono prevalentemente le infrazioni (comma 16). Peraltro, i provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi (comma 17). Quando le ripetute inosservanze si riferiscono a veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, per effetto del quale la persona che esercita la direzione dell'attività di trasporto perde comunque il requisito dell'onorabilità, che deve sussistere, unitamente alla capacità finanziaria e alla idoneità professionale, per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli autotrasportatori, ai fini dell'esercizio della professione (comma 18).

Tempi di guida e comportamento per veicoli privi di cronotachigrafo

Illecito	Sanzione
<p>Art. 7, par. 1 e 2, AETR</p> <p>Periodi di guida giornalieri (fino al 10%)</p> <p>Per aver fatto eseguire agli autisti un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 8, prolungabili a 9 al massimo per due volte alla settimana) entro il 10% (fino a 48 minuti nel caso di periodi di 8 ore oppure fino a 54 minuti nel caso di periodi di 9 ore).</p>	<p>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 7, par. 1 e 2, AETR</p> <p>Periodi di guida giornalieri (dal 10% al 20%)</p> <p>Per aver fatto eseguire agli autisti un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 8, prolungabili a 9 al massimo per due volte alla settimana) oltre il 10% e fino al 20% (da 49 minuti a 1 ora e 36 minuti nel caso di periodi di 8 ore oppure da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti nel caso di periodi di 9 ore).</p>	<p>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 7, par. 1 e 2, AETR</p> <p>Periodi di guida giornalieri (oltre il 20%)</p> <p>Per aver fatto eseguire agli autisti un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 8, prolungabili a 9 al massimo per due volte alla settimana) oltre il 20% (da</p>	<p>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p>

Inserto

Tempi di guida e comportamento per veicoli privi di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
1 ora e 37 minuti in su nel caso di periodi di 8 ore oppure da 1 ora e 49 minuti in su nel caso di periodi di 9 ore).	<i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i>
<i>Art. 7, par. 3, AETR</i> Periodi di guida settimanali (fino al 10%) Per aver fatto eseguire agli autisti un periodo di guida settimanale superiore alle 48 ore consentite entro il 10% (fino a 4 ore e 48 minuti).	<i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i>
<i>Art. 7, par. 3, AETR</i> Periodi di guida settimanali (dal 10% al 20%) Per aver fatto eseguire agli autisti un periodo di guida settimanale superiore alle 48 ore consentite oltre il 10% e fino al 20% (da 4 ore e 49 minuti fino a 9 ore e 36 minuti).	<i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i>
<i>Art. 7, par. 3, AETR</i> Periodi di guida settimanali (oltre il 20%) Per aver fatto eseguire agli autisti un periodo di guida settimanale superiore alle 48 ore consentite oltre il 20% (da 9 ore e 37 minuti).	<i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i>
<i>Art. 7, par. 3, AETR</i> Periodi di guida bisettimanali (fino al 10%) Per aver fatto eseguire agli autisti in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 92 consentite entro il 10% (fino a 9 ore e 12 minuti).	<i>Art. 178, c. 13 D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i>
<i>Art. 7, par. 3, AETR</i> Periodi di guida bisettimanali (dal 10% al 20%) Per aver fatto eseguire agli autisti in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 92 consentite oltre il 10% e fino al 20% (da 9 ore e 13 minuti fino a 18 ore e 24 minuti).	<i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i>
<i>Art. 7, par. 3, AETR</i> Periodi di guida bisettimanali (oltre il 20%) Per aver fatto eseguire agli autisti in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 92 consentite oltre il 20% (da 18 ore e 25 minuti in su).	<i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i>
<i>Art. 8 AETR</i> Interruzioni Per aver fatto eseguire agli autisti più di quattro ore ovvero quattro ore e mezzo di guida continua, senza osservare i periodi di pausa previsti (almeno 30 minuti che può essere sostituita da due interruzioni di almeno 20 minuti consecutivi ciascuna o da tre di almeno 15 minuti consecutivi ciascuna, ma se la durata giornaliera di guida supera le 8 ore, il conducente deve effettuare almeno due interruzioni di 30 minuti; per i conducenti di veicoli complessi l'interruzione è di almeno un'ora sostituita da due interruzioni di almeno 30 minuti consecutivi ciascuna).	<i>Art. 178, c. 13 D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i>
<i>Art. 6 AETR</i> Riposo giornaliero (fino al 10%) Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna:	<i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i>

Tempi di guida e comportamento per veicoli privi di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
<p>- <i>trasporto merci</i>: almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 9 ore al massimo per due volte nella stessa settimana o a 8 ore se il riposo non può essere preso nel luogo di residenza abituale per motivi di servizio;</p> <p>- <i>trasporto persone</i>: un riposo di almeno 10 ore consecutive senza possibilità di riduzione e un riposo di almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 10 ore consecutive e due volte la settimana fino a 9 ore consecutive, a condizione che il servizio comporti una interruzione di almeno 4 ore consecutive o due interruzioni di almeno 2 ore consecutive;</p> <p>fino al 10% (fino a 1 ora e 6 minuti per periodi di 11 ore; fino a 1 ora per periodi di 10 ore; fino a 54 minuti per periodi di 9 ore)</p>	<p><i>Sanzione ridottissima (entro 5gg)</i>: 228,90 euro</p>
<p><i>Art. 6 AETR</i> Riposo giornaliero (dal 10% al 20%) Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna:</p> <p>- <i>trasporto merci</i>: almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 9 ore al massimo per due volte nella stessa settimana o a 8 ore se il riposo non può essere preso nel luogo di residenza abituale per motivi di servizio;</p> <p>- <i>trasporto persone</i>: un riposo di almeno 10 ore consecutive senza possibilità di riduzione e un riposo di almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 10 ore consecutive e due volte la settimana fino a 9 ore consecutive, a condizione che il servizio comporti una interruzione di almeno 4 ore consecutive o due interruzioni di almeno 2 ore consecutive;</p> <p>da oltre il 10% al 20% (da 1 ora e 7 minuti a 2 ore e 12 minuti per periodi di 11 ore; da 1 ora e 1 minuto a 2 ore per periodi di 10 ore; da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti per periodi di 9 ore)</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg)</i>: 327 euro <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg)</i>: 228,90 euro</p>
<p><i>Art. 6 AETR</i> Riposo giornaliero (oltre il 20%) Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna:</p> <p>- <i>trasporto merci</i>: almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 9 ore al massimo per due volte nella stessa settimana o a 8 ore se il riposo non può essere preso nel luogo di residenza abituale per motivi di servizio;</p> <p>- <i>trasporto persone</i>: un riposo di almeno 10 ore consecutive senza possibilità di riduzione e un riposo di almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 10 ore consecutive e due volte la settimana fino a 9 ore consecutive, a condizione che il servizio comporti una interruzione di almeno 4 ore consecutive o due interruzioni di almeno 2 ore consecutive;</p> <p>da oltre il 20% in su (da 2 ore e 13 minuti in su per periodi di 11 ore; da 2 ore e 1 minuto in su per periodi di 10 ore; da 1 ora e 49 minuti in su per periodi di 9 ore)</p>	<p><i>Art. 178, c. 13 D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg)</i>: 327 euro <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg)</i>: 228,90 euro</p>
<p><i>Art. 9 AETR</i> Riposo settimanale (dal 10% al 20%) Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive preceduto o seguito immediatamente da un periodo di riposo giornaliero (per il solo trasporto persone nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre: almeno 60 ore consecutive da prendere interamente prima del termine di ciascun periodo massimo di 14 giorni consecutivi) da oltre il 10% al 20% (da 2 ore e 25 minuti a 4 ore e 48 minuti in su nel caso di periodi di 24 ore oppure da 6 ore a 12 ore nel caso di periodi di 60 ore)</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg)</i>: 327 euro <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg)</i>: 228,90 euro</p>
<p><i>Art. 9 AETR</i> Riposo settimanale (oltre il 20%) Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive preceduto o seguito immediatamente da un periodo di riposo giornaliero (per il solo trasporto persone nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre: almeno 60 ore</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg)</i>: 327 euro</p>

Inserto

Tempi di guida e comportamento per veicoli privi di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
consecutive da prendere interamente prima del termine di ciascun periodo massimo di 14 giorni consecutivi) da oltre il 20% in su (da 4 ore e 49 minuti in su nel caso di periodi di 24 ore oppure da 12 ore e 1 minuto in su nel caso di periodi di 60 ore)	<i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i>

Strumenti di controllo per veicoli privi di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 12, par. 2, AETR</p> <p>Mancanza del libretto individuale di controllo</p> <p>Per essere privo del libretto individuale di controllo.</p>	<p>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992 <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i></p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p>Art. 12, par. 1, AETR</p> <p>Mancata tenuta del libretto individuale di controllo</p> <p>Per aver viaggiato senza tenere con sé il libretto individuale di controllo.</p>	<p>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992 <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i></p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p>Art. 12, par. 1 e 2, AETR</p> <p>Registrazioni errate, alterate e incomplete sul libretto individuale di controllo</p> <p>Per aver tenuto il libretto individuale di controllo con registrazioni errate, alterate o incomplete.</p>	<p>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992 <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i></p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. n. 561/2006</p> <p>Mancanza di orario e registro di servizio</p> <p>Per aver fatto viaggiare gli autisti in servizi regolari passeggeri a bordo del veicolo non munito di apparecchio cronotachigrafo senza stabilire l'orario di servizio e senza istituire il registro di servizio.</p>	<p>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992 <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i></p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. n. 561/2006</p> <p>Omesse trascrizioni nel registro di servizio</p> <p>Per non aver trascritto (per gli autisti in servizi regolari passeggeri a bordo di veicolo non munito di apparecchio cronotachigrafo) sul registro di servizio per ciascun conducente: nome, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità.</p>	<p>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992 <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i></p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. n. 561/2006</p> <p>Registrazioni errate, alterate e incomplete</p> <p>Per aver effettuato (per gli autisti in servizi regolari passeggeri a bordo di veicolo non munito di apparecchio cronotachigrafo) sul registro di servizio registrazioni errate, alterate o incomplete riguardo a: nominativo dei conducenti, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità.</p>	<p>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992 <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i></p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p>Art. 16, par. 3, lett. a), Reg. n. 561/2006</p> <p>Omesse registrazioni minime</p> <p>Per non aver effettuato (per gli autisti in servizi regolari passeggeri a bordo di veicolo non munito di apparecchio cronotachigrafo) sul registro di servizio le registrazioni obbligatorie (nominativo dei conducenti, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della di-</p>	<p>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992 <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i></p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p><i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>

Strumenti di controllo per veicoli privi di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
sponibilità) per un periodo che comprende almeno i 28 giorni precedenti.	
<p><i>Art. 16, par. 3, lett. a), Reg. n. 561/2006</i> Omesso aggiornamento del registro Per non aver aggiornato (per gli autisti in servizi regolari passeggeri a bordo di veicolo non munito di apparecchio cronotachigrafo) il registro di servizio nelle registrazioni obbligatorie (nominativo dei conducenti, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità) ad intervalli regolari di un mese al massimo.</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 16, par. 3, lett. b), Reg. n. 561/2006</i> Tenuta irregolare del registro Per aver tenuto (per gli autisti in servizi regolari passeggeri a bordo di veicolo non munito di apparecchio cronotachigrafo) il registro di servizio non firmato dal titolare dell'impresa o da un suo delegato.</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 16, par. 2, c. 2, Reg. n. 561/2006</i> Omessa consegna dei documenti di controllo Per non aver fornito agli autisti (in servizi regolari passeggeri a bordo di veicolo non munito di apparecchio cronotachigrafo) l'estratto del registro di servizio relativo al servizio da espletare e copia dell'orario di servizio.</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 16, par. 3, lett. c), prima parte, Reg. n. 561/2006</i> Omessa conservazione del registro Per non aver conservato l'impresa di trasporto (per gli autisti in servizi regolari passeggeri a bordo di veicolo non munito di apparecchio cronotachigrafo) il registro di servizio per almeno un anno dopo lo scadere del periodo di servizio cui si riferisce.</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>
<p><i>Art. 16, par. 3, lett. c), ultima parte, Reg. n. 561/2006</i> Omessa consegna dell'estratto del registro al conducente richiedente Per non aver consegnato l'impresa di trasporto (per gli autisti in servizi regolari passeggeri a bordo di veicolo non munito di apparecchio cronotachigrafo) al conducente che ne abbia fatta esplicita richiesta un estratto del registro di servizio nelle parti in cui lo stesso reca le registrazioni che lo riguardano.</p>	<p><i>Art. 178, c. 13, D.Lgs. n. 285/1992</i> <i>modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro</i> <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</i></p>

Tavola 2. Violazioni in materia di tempi di guida e di riposo e strumenti di controllo (AETR 1° luglio 1970 – legge n. 112/1976) a carico del lavoratore conducente

Sanzione ridotta (art. 202, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

Sanzione ridottissima (art. 202, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, di una somma pari al minimo fissato dalle singole norme ridotto del 30%.

Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 796 T

Nota: per ciascuna delle violazioni qui indicate l'impresa datrice di lavoro deve essere ritenuta obbligato solidale per il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative irrogate (art. 178, comma 13, D.Lgs. n. 285/1992, come modificato dalla legge n. 120/2010). Peraltro, tutte le violazioni individuate per il conducente incombono anche a carico del membro dell'equipaggio, per effetto di quanto previsto dall'art. 178, comma 10, D.Lgs. n. 285/1992, come modificato dalla legge n. 120/2010. Inoltre, a norma della tabella di cui all'art. 126-bis, D.Lgs. n. 285/1992, come modificata dalla legge n. 120/2010, la violazione di alcune delle disposizioni qui indicate comporta (per il conducente e per il membro dell'equipaggio) la decurtazione di punti e precisamente: art. 178 - *comma 5*: per violazione dei tempi di guida giornalieri oltre il 10% 2 punti; per violazione dei tempi di riposo giornalieri oltre il 10% 5 punti; *comma 6*: per violazione dei tempi di guida e di riposo giornalieri oltre il 20% 10 punti; *comma 7*: per violazione dei tempi di guida settimanale oltre il 10% 1 punto; per violazione dei tempi di riposo settimanale oltre il 10% 3 punti; per violazione dei tempi di guida settimanale oltre il 20% 2 punti; per violazione dei tempi di riposo settimanale oltre il 20% 5 punti; *comma 8*: per violazione delle interruzioni alla guida continua 2 punti. Infine, in base alle previsioni dell'art. 202, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.Lgs. n. 285/1992, come modificato dalla legge n. 120/2010, quando la violazione dell'art. 178, commi 5, 6 e 7 è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o

Inserto

Tavola 2. Violazioni in materia di tempi di guida e di riposo e strumenti di controllo (AETR 1° luglio 1970 – legge n. 112/1976) a carico del lavoratore conducente

D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta. Se il trasgressore non vuole (o non può) effettuare il pagamento in misura ridotta è comunque tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione; ove manchi il prescritto versamento della cauzione viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non venga effettuato il pagamento, per un tempo non superiore a 60 giorni.

Tempi di guida e comportamento per veicoli privi di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 7, par. 1 e 2, AETR Periodi di guida giornalieri (fino al 10%) Per aver eseguito un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 8, prolungabili a 9 al massimo per due volte alla settimana) entro il 10% (fino a 48 minuti nel caso di periodi di 8 ore oppure fino a 54 minuti nel caso di periodi di 9 ore).</p>	<p>Art. 178, c. 4, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014 Sanzione amministrativa da 40 a 161 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 40 a 160 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 40 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 28 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p>Art. 7, par. 1 e 2, AETR Periodi di guida giornalieri (dal 10% al 20%) Per aver eseguito un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 8, prolungabili a 9 al massimo per due volte alla settimana) oltre il 10% e fino al 20% (da 49 minuti a 1 ora e 36 minuti nel caso di periodi di 8 ore oppure da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti nel caso di periodi di 9 ore).</p>	<p>Art. 178, c. 5 D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014 Sanzione amministrativa da 319 a 1.275 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 316 a 1.265 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 319 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 223,30 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p>Art. 7, par. 1 e 2, AETR Periodi di guida giornalieri (oltre il 20%) Per aver eseguito un numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito (di norma 8, prolungabili a 9 al massimo per due volte alla settimana) oltre il 20% (da 1 ora e 37 minuti in su nel caso di periodi di 8 ore oppure da 1 ora e 49 minuti in su nel caso di periodi di 9 ore).</p>	<p>Art. 178, c. 6, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014 Sanzione amministrativa da 425 a 1.699 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 422 a 1.686 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 425 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 297,50 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p>Art. 7, par. 3, AETR Periodi di guida settimanali (fino al 10%) Per aver eseguito un periodo di guida settimanale superiore alle 48 ore consentite entro il 10% (fino a 4 ore e 48 minuti).</p>	<p>Art. 178, c. 4, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014 Sanzione amministrativa da 40 a 161 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 40 a 160 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 40 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 28 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p>Art. 7, par. 3, AETR Periodi di guida settimanali (dal 10% al 20%) Per aver eseguito un periodo di guida settimanale superiore alle 48 ore consentite oltre il 10% e fino al 20% (da 4 ore e 49 minuti fino a 9 ore e 36 minuti).</p>	<p>Art. 178, c. 7, primo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014 Sanzione amministrativa da 266 a 1.062 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 264 a 1.054 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 266 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 186,20 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p>Art. 7, par. 3, AETR Periodi di guida settimanali (oltre il 20%) Per aver eseguito un periodo di guida settimanale superiore alle 48 ore consentite oltre il 20% (da 9 ore e 37 minuti).</p>	<p>Art. 178, c. 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014 Sanzione amministrativa da 425 a 1.699 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 422 a 1.686 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Sanzione ridotta (entro 60gg): 425 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 297,50 euro</p>

Tempi di guida e comportamento per veicoli privi di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
	La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)
<p>Art. 7, par. 3, AETR</p> <p>Periodi di guida bisettimanali (fino al 10%)</p> <p>Per aver eseguito in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 92 consentite entro il 10% (fino a 9 ore e 12 minuti).</p>	<p>Art. 178, c. 4 D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 40 a 161 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 40 a 160 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 40 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 28 euro</p> <p>La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p>Art. 7, par. 3, AETR</p> <p>Periodi di guida bisettimanali (dal 10% al 20%)</p> <p>Per aver eseguito in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 92 consentite oltre il 10% e fino al 20% (da 9 ore e 13 minuti fino a 18 ore e 24 minuti).</p>	<p>Art. 178, c. 7, primo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 266 a 1.062 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 264 a 1.054 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 266 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 186,20 euro</p> <p>La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p>Art. 7, par. 3, AETR</p> <p>Periodi di guida bisettimanali (oltre il 20%)</p> <p>Per aver eseguito in periodi di due settimane consecutive un numero di ore di guida superiore alle 92 consentite oltre il 20% (da 18 ore e 25 minuti in su).</p>	<p>Art. 178, c. 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 425 a 1.699 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 422 a 1.686 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 425 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 297,50 euro</p> <p>La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p>Art. 9 AETR</p> <p>Riposo settimanale (dal 10% al 20%)</p> <p>Per non aver goduto il previsto riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive preceduto o seguito immediatamente da un periodo di riposo giornaliero (per il solo trasporto persone nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre: almeno 60 ore consecutive da prendere interamente prima del termine di ciascun periodo massimo di 14 giorni consecutivi) da oltre il 10% al 20% (da 2 ore e 25 minuti a 4 ore e 48 minuti in su nel caso di periodi di 24 ore oppure da 6 ore a 12 ore nel caso di periodi di 60 ore)</p>	<p>Art. 178, c. 7, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 372 a 1.488 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 369 a 1.476 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 372 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 260,40 euro</p> <p>La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p>Art. 9 AETR</p> <p>Riposo settimanale (oltre il 20%)</p> <p>Per non aver goduto il previsto riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive preceduto o seguito immediatamente da un periodo di riposo giornaliero (per il solo trasporto persone nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre: almeno 60 ore consecutive da prendere interamente prima del termine di ciascun periodo massimo di 14 giorni consecutivi) da oltre il 20% in su (da 4 ore e 49 minuti in su nel caso di periodi di 24 ore oppure da 12 ore e 1 minuto in su nel caso di periodi di 60 ore)</p>	<p>Art. 178, c. 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 425 a 1.699 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 422 a 1.686 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 425 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 297,50 euro</p> <p>La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p>Art. 6 AETR</p> <p>Riposo giornaliero (fino al 10%)</p> <p>Per non aver goduto il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>trasporto merci</i>: almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 9 ore al massimo per due volte nella stessa settimana o a 8 ore se il riposo non può essere preso nel luogo di residenza abituale per motivi di servizio; - <i>trasporto persone</i>: un riposo di almeno 10 ore consecutive senza possibilità di riduzione e un riposo di almeno 11 ore 	<p>Art. 178, c. 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 213 a 850 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 211 a 843 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 213 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 149,10 euro</p> <p>La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>

Inserto

Tempi di guida e comportamento per veicoli privi di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
<p>consecutive che può essere ridotto a 10 ore consecutive e due volte la settimana fino a 9 ore consecutive, a condizione che il servizio comporti una interruzione di almeno 4 ore consecutive o due interruzioni di almeno 2 ore consecutive; fino al 10% (fino a 1 ora e 6 minuti per periodi di 11 ore; fino a 1 ora per periodi di 10 ore; fino a 54 minuti per periodi di 9 ore)</p>	
<p><i>Art. 6 AETR</i> Riposo giornaliero (dal 10% al 20%) Per non aver goduto il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna: - <i>trasporto merci</i>: almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 9 ore al massimo per due volte nella stessa settimana o a 8 ore se il riposo non può essere preso nel luogo di residenza abituale per motivi di servizio; - <i>trasporto persone</i>: un riposo di almeno 10 ore consecutive senza possibilità di riduzione e un riposo di almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 10 ore consecutive e due volte la settimana fino a 9 ore consecutive, a condizione che il servizio comporti una interruzione di almeno 4 ore consecutive o due interruzioni di almeno 2 ore consecutive; da oltre il 10% al 20% (da 1 ora e 7 minuti a 2 ore e 12 minuti per periodi di 11 ore; da 1 ora e 1 minuto a 2 ore per periodi di 10 ore; da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti per periodi di 9 ore)</p>	<p><i>Art. 178, c. 5, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 372 a 1.488 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 369 a 1.476 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg)</i>: 372 euro <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg)</i>: 260,40 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 6 AETR</i> Riposo giornaliero (oltre il 20%) Per non aver goduto il previsto riposo giornaliero nel periodo di 24 ore dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna: - <i>trasporto merci</i>: almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 9 ore al massimo per due volte nella stessa settimana o a 8 ore se il riposo non può essere preso nel luogo di residenza abituale per motivi di servizio; - <i>trasporto persone</i>: un riposo di almeno 10 ore consecutive senza possibilità di riduzione e un riposo di almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto a 10 ore consecutive e due volte la settimana fino a 9 ore consecutive, a condizione che il servizio comporti una interruzione di almeno 4 ore consecutive o due interruzioni di almeno 2 ore consecutive; da oltre il 20% in su (da 2 ore e 13 minuti in su per periodi di 11 ore; da 2 ore e 1 minuto in su per periodi di 10 ore; da 1 ora e 49 minuti in su per periodi di 9 ore)</p>	<p><i>Art. 178, c. 6, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 425 a 1.699 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 422 a 1.686 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg)</i>: 425 euro <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg)</i>: 297,50 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>
<p><i>Art. 8 AETR</i> Interruzioni Per aver eseguito più di quattro ore ovvero quattro ore e mezzo di guida continua, senza osservare i periodi di pausa previsti (almeno 30 minuti che può essere sostituita da due interruzioni di almeno 20 minuti consecutivi ciascuna o da tre di almeno 15 minuti consecutivi ciascuna, ma se la durata giornaliera di guida supera le 8 ore, il conducente deve effettuare almeno due interruzioni di 30 minuti; per i conducenti di veicoli complessi l'interruzione è di almeno un'ora sostituita da due interruzioni di almeno 30 minuti consecutivi ciascuna).</p>	<p><i>Art. 178, c. 8, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 266 a 1.062 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 264 a 1.054 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. <i>Sanzione ridotta (entro 60gg)</i>: 266 euro <i>Sanzione ridottissima (entro 5gg)</i>: 186,20 euro La sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis)</p>

Strumenti di controllo in mancanza di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 12, par. 2, AETR</p> <p>Mancanza del libretto individuale di controllo</p> <p>Per essere privo del libretto individuale di controllo.</p>	<p>Art. 178, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 12, par. 1, AETR</p> <p>Mancata tenuta del libretto individuale di controllo</p> <p>Per aver viaggiato senza tenere con sé il libretto individuale di controllo.</p>	<p>Art. 178, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 12, par. 1 e 2, AETR</p> <p>Registrazioni errate, alterate e incomplete sul libretto individuale di controllo</p> <p>Per aver tenuto il libretto individuale di controllo con registrazioni errate, alterate o incomplete.</p>	<p>Art. 178, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. n. 561/2006</p> <p>Mancanza di orario e registro di servizio</p> <p>Per aver viaggiato in servizi regolari passeggeri a bordo del veicolo senza il registro di servizio o senza copia dell'orario di servizio.</p>	<p>Art. 178, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. n. 561/2006</p> <p>Mancata tenuta di orario e registro di servizio</p> <p>Per aver viaggiato in servizi regolari passeggeri a bordo del veicolo senza tenere con sé il registro di servizio o copia dell'orario di servizio.</p>	<p>Art. 178, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 16, par. 2, c. 1, Reg. n. 561/2006</p> <p>Registrazioni errate, alterate e incomplete</p> <p>Per aver tenuto il registro di servizio o copia dell'orario di lavoro con registrazioni errate, alterate o incomplete riguardo a: nominativo dei conducenti, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità.</p>	<p>Art. 178, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 16, par. 3, lett. a), Reg. n. 561/2006</p> <p>Registrazioni minime errate, alterate e incomplete</p> <p>Per aver tenuto il registro di servizio o copia dell'orario di lavoro con registrazioni errate, alterate o incomplete riguardo alle registrazioni minime obbligatorie (nominativo dei conducenti, sede di assegnazione, orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità) per un periodo che comprende almeno i 28 giorni precedenti.</p>	<p>Art. 178, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>
<p>Art. 16, par. 3, lett. b), Reg. n. 561/2006</p> <p>Tenuta irregolare del registro</p> <p>Per aver tenuto il registro di servizio non firmato dal titolare dell'impresa o da un suo delegato.</p>	<p>Art. 178, c. 9, D.Lgs. n. 285/1992 modif. art. 30 legge n. 120/2010 - D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 327 a 1.304 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 324 a 1.294 euro) per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60gg): 327 euro Sanzione ridottissima (entro 5gg): 228,90 euro</p>